

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 563

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

14/04/2024 - 05:22

Indice

1. DDL S. 563 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 563	4
1.2.2. Testo approvato 563 (Bozza provvisoria)	25
1.3. Trattazione in Commissione	27
1.3.1. Sedute	28
1.3.2. Resoconti sommari	29
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	30
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 19 (pom.) del 14/03/2023	31
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 23 (pom.) del 04/04/2023	33
1.4. Trattazione in consultiva	36
1.4.1. Sedute	37
1.4.2. Resoconti sommari	38
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	39
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 12 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/03/2023	40
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	42
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 55 (pom.) del 22/03/2023	43
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 56 (ant.) del 23/03/2023	50
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 57 (pom.) del 28/03/2023	52
1.5. Trattazione in Assemblea	58
1.5.1. Sedute	59
1.5.2. Resoconti stenografici	60
1.5.2.1. Seduta n. 66 del 09/05/2023	61

1. DDL S. 563 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 563

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 563

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (TAJANI)
e dal **Ministro della difesa** (CROSETTO)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)
e con il **Ministro della giustizia** (NORDIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2023

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.

1. FINALITÀ

L'Accordo in oggetto ha lo scopo di avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.

2. CONTENUTI

Il quadro normativo in disamina è composto da un breve preambolo e da 16 articoli:

L'articolo 1 definisce alcuni termini presenti nell'Accordo.

L'articolo 2 enuncia l'obiettivo dell'Accordo, ovvero fornire il quadro giuridico per la cooperazione e gli scambi tra le Parti nel campo della difesa mediante le seguenti modalità di cooperazione:

- politica della difesa;
- partecipazione del personale militare ad esercitazioni militari e nell'ambito della formazione;
- lotta alla pirateria marittima e ad altre attività relative alla sicurezza marittima;
- scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite;
- scambio di attività culturali e sportive;
- ogni altra forma di cooperazione concordata tra le Parti.

L'articolo 3 stabilisce che ad organizzare le attività saranno i due Ministeri della difesa e che eventuali riunioni tra le Parti e incontri di gruppi di lavoro tecnici potranno avvenire, se necessario, alternativamente in Italia e in Ghana.

L'articolo 4 stabilisce le seguenti aree di cooperazione:

- visite delle autorità politiche e militari;
- visite di delegazioni civili e militari, nonché visite di navi e aerei militari;
- contatti e relazioni tra i Ministri della difesa e delle Forze armate;

- scambio di docenti e di studenti militari dove sia possibile;
- partecipazione a esercitazioni, nonché ad attività culturali e sportive;
- supporto alle iniziative commerciali riferite ai materiali e servizi della difesa;
- altre aeree di interesse delle Parti.

L'articolo 5 statuisce che le Parti si scambieranno inviti per la partecipazione a riunioni, seminari, conferenze ed esercitazioni organizzate da entrambi i Paesi e che potranno chiedere l'utilizzo di aree e strutture per eseguire esercitazioni.

L'articolo 6 regola la cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

- navi e relativo equipaggiamento per uso militare;
- aeroplani, elicotteri e relativo equipaggiamento;
- carri armati e veicoli per uso militare;
- armi da fuoco automatiche e relative munizioni;
- bombe, mine (ad esclusione delle mine anti-uomo), missili a razzo, siluri e relativo equipaggiamento di monitoraggio;
- polvere da sparo, esplosivi e propellenti per uso militare;
- sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativi equipaggiamenti per uso militare;
- materiali speciali blindati fabbricati per uso militare;
- materiali speciali per *training* militare;
- macchine e attrezzature destinate a fabbricare, testare e monitorare armi e munizioni.

L'articolo 6 statuisce altresì che il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra le Parti oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente, in ogni caso in accordo ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. L'articolo inoltre disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (brevetti inclusi) derivante da attività condotte in conformità con l'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 7 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza. La Parte ospitante, su richiesta del Paese inviante e a condizione che quest'ultimo si impegni al rimborso, potrà provvedere a remunerare il personale del Paese medesimo. Infine, è espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

L'articolo 8 tratta delle questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. Potrà, invece, essere esercitata la giurisdizione dello Stato inviante per i reati commessi dal proprio personale che minacciano la propria sicurezza o il proprio patrimonio e per quelli commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione o in relazione con il servizio. Si precisa inoltre che, qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono state già pronunciate, non saranno eseguite. Tale articolo, pertanto, fornisce la più ampia tutela al nostro personale eventualmente impiegato in Ghana, in ossequio alle più recenti indicazioni in merito provenienti dal Dicastero della giustizia.

L'articolo 9 stabilisce che durante il periodo dello scambio il personale non deve partecipare ad alcuna forma di combattimento all'interno o fuori del Paese ospitante e non può compiere atti o attività di servizio non previsti nell'ambito dell'Accordo.

L'articolo 10 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati dal personale. In particolare, si stabilisce che il risarcimento dei danni provocati al Paese ospitante da un membro del Paese inviante durante o in relazione alla propria missione o esercitazione nell'ambito dell'Accordo,

sarà, previo accordo tra le Parti, a carico del Paese inviante. Qualora le Parti dovessero essere congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività nell'ambito dell'Accordo, le medesime Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

L'articolo 11 stabilisce che l'arrivo, il soggiorno, lo spostamento e la partenza dal Paese ospitante del personale del Paese inviante, inclusa l'entrata e l'uscita dei materiali e degli equipaggiamenti connessi all'implementazione dell'Accordo, saranno regolati secondo le leggi interne del Paese ospitante.

L'articolo 12 stabilisce che le spese mediche e le cure odontoiatriche urgenti saranno a carico dello Stato ospitante, così come disposto per il personale dello Stato ospitante; tuttavia lo Stato inviante può riservarsi il diritto di inviare il proprio personale presso istituzioni mediche private a spese dello stesso Stato inviante. Inoltre ogni Paese si assume la responsabilità e provvederà a pagare le spese per il trasporto e la rimozione del proprio personale malato, ferito e deceduto.

L'articolo 13 stabilisce che entrambe le Parti possono far cessare i programmi di scambio in qualunque momento, dando all'altra Parte un preavviso scritto di almeno sei mesi. Le autorità delle Parti potranno inoltre stabilire le procedure per implementare le previsioni dell'Accordo. Infine, è previsto che la denuncia dell'Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso nell'ambito del medesimo Accordo medesimo, se non diversamente previsto.

L'articolo 14 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza o da Autorità nazionali designate in conformità con le leggi dei due Paesi. Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. Si subordinano gli ulteriori aspetti di sicurezza non previsti nell'Accordo alla finalizzazione di un accordo di sicurezza tra i due Stati. Viene previsto che le norme dell'articolo continueranno a produrre effetti anche dopo la denuncia del presente Accordo. Al riguardo, si segnala che la formulazione dell'articolo 14 corrisponde al modello preventivamente concordato con l'Autorità nazionale per la sicurezza.

L'articolo 15 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno regolate attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore, la durata e le modalità di cessazione di efficacia dell'Accordo e stabilisce che l'Accordo potrà essere modificato ogni cinque anni, se ritenuto necessario e attraverso i canali diplomatici. Ogni notizia o comunicazione riguardante l'Accordo dovrà avvenire per iscritto e tramite i canali diplomatici. Le Parti concordano che le lingue ufficiali dell'Accordo in oggetto sono l'inglese e l'italiano.

Relazione tecnica

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione agli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo stesso che, nell'individuare i settori nei quali le Parti svilupperanno la cooperazione, prevede lo svolgimento di eventuali visite ufficiali, incontri operativi, riunioni dei Gruppi di lavoro tecnici e consultazioni (una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Ghana) tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. Nell'ipotesi di invio ad Accra di due rappresentanti nazionali (n. 1 Generale di Brigata; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

➤ **SPESE DI MISSIONE:**

Pernottamento (€ 180,00 al giorno x 2 pers. x 2 notti) € 720,00

La diaria giornaliera per il primo rappresentante nazionale, pari a euro 156,39, (sulla base del **gruppo III della tabella A** del decreto ministeriale 27 agosto 1998 e successive modificazioni) viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 125,11. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 41,70), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 83,41. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione (pari a 1,6296), calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 7 marzo 2022, sull'importo di euro 31,76, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 51,77, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 16,93. Sommando tale importo di euro 16,93 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 83,41, si ottiene l'importo di euro 100,34 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro **301,00**.

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 149,72 (sulla base del **gruppo IV della tabella A** del citato decreto ministeriale) viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 119,78. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 39,93), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 79,85. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2022, sull'importo di euro 28,20, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 45,97, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 15,03. Sommando tale importo di euro 15,03 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 79,85, si ottiene l'importo di euro 94,88 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro **285,00**.

TOTALE SPESE DI MISSIONE = € 1.306,00

➤ **SPESE DI VIAGGIO:**

Volo di andata e ritorno (pari a € 1.700,00) per 2 persone + maggiorazione del 5% (pari a € 85,00), ai sensi della normativa vigente. (€ 1.785,00 x 2) = € 3.570,00

TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE = € 4.876,00

Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che tutte le attività disciplinate dall'Accordo in esame verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo



interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, nel limite delle spese autorizzate, e che il loro svolgimento sarà, comunque, subordinato alla disponibilità dei fondi di ciascuna Parte (art. 7. par. 4), si precisa che:

- l'eventuale richiesta della Controparte di partecipazione del proprio personale militare ad esercitazioni militari e ad attività di formazione (art. 2, lett. b), di scambio di relatori militari, studenti e personale militare (art. 4, lett. d.), potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- le eventuali richieste della Controparte di visite e incontri tra alte Autorità e delegazioni civili e militari della difesa (art. 4, lett. a. e c.) e di visite di navi militari e di aerei (art. 4, lett. b), così come di partecipazione a seminari, conferenze, riunioni (art. 5, par. 1) e di effettuazione di altre attività di possibile interesse (art. 4, lett. g) nonché di scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi (artt. 2, lett. g. e 4, lett. e), saranno accolte previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporteranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- le previsioni relative all'acquisizione di equipaggiamenti e prodotti per la difesa, di cui all'articolo 6, costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con il Ghana e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- le spese relative agli stipendi e all'assicurazione (art. 7, par. 3) del personale italiano inviato in Ghana sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti agli stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della difesa, nonché a oneri sociali per l'Amministrazione. Al riguardo, si segnala che la Parte italiana non intende concedere alla Parte ghanese, in caso di una sua richiesta in merito, l'eventuale anticipazione della remunerazione da parte dello Stato ospitante nei confronti del personale dello Stato di invio.
- in merito all'articolo 10, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale. Nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- le eventuali cure mediche e odontoiatriche di urgenza (art. 12, par. 1, lett. a) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture private, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante;
- in merito alle spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto (art. 12 par. 1, lett. d), si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Qualora invece la Parte italiana dovesse prestare assistenza alla controparte per consentirle di rientrare in possesso della salma del proprio personale in caso di morte in territorio italiano (art. 12, par. 2), le spese derivanti da tale attività di assistenza saranno coperte mediante gli ordinari stanziamenti allocati a legislazione vigente sui pertinenti capitoli del bilancio della Difesa e, pertanto, non determineranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- qualora, infine, ai sensi dell'articolo 16, vengano introdotti emendamenti che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in esame, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.



Gli oneri complessivamente discendenti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo sono dunque valutati in € 4.876 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2023.
Dai restanti articoli dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4 e 5, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Mannoia



Analisi tecnico-normativa

Titolo: Schema di disegno di legge concernente la “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia di cooperazione nel settore della Difesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Ghana”.

Amministrazione proponente: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ministero della Difesa.

Referente: Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale - Ufficio legislativo.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell’art. 80 della Costituzione, all’Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della Difesa e della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con la normativa europea, per la Parte italiana, e gli obblighi assunti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l’intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell’art. 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

Si segnala, inoltre, che l’Accordo, al momento della sua entrata in vigore, rappresenterà l’unico Accordo vigente con il Ghana nella materia, non essendo rinvenibili precedenti nel medesimo ambito.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi nel territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell’articolo 8 dell’Accordo, l’intervento normativo in esame integra l’ordinamento penale vigente.

4) *Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all’art. 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell’Italia all’ordinamento internazionale, ed all’art. 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5) *Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) ***Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.***

Come sopra evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) ***Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.

- 8) ***Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Allo Stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o analoga materia.

- 9) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano linee di giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti in materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.

- 11) ***Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 12) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 13) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

- 14) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 15) ***Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.***

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.


- 1) ***Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***
Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.
- 2) ***Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.***
I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.
- 3) ***Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***
Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.
- 4) ***Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***
Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espliciti o impliciti.
- 5) ***Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.***
Non si riscontrano le fattispecie indicate.
- 6) ***Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***
Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.
- 7) ***Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***
La cooperazione nel settore della difesa, oggetto dell'Accordo, si svilupperà sulla base di quanto pianificato negli incontri periodici organizzati dai rispettivi Ministeri della difesa.
- 8) ***Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***
La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici. In ogni caso il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'Amministrazione della difesa.

**Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi**

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 17.01.2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica

italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 4.876 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4 e 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, 12, paragrafo 1, lettera d., e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL GHANA

IN MATERIA DI

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Ghana (di seguito denominati le "Parti"):

- considerando le relazioni amichevoli esistenti tra l'Italia e il Ghana e le rispettive popolazioni;
- confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite e dei relativi protocolli;
- desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;
- riconoscendo le legittime aspirazioni e preoccupazioni nel settore della sicurezza di ciascuno dei due paesi;
- accettando l'impegno di ciascun Paese nei riguardi degli accordi a livello regionale, multilaterale e bilaterale;
- partendo dal fatto che il presente Accordo non inficia/non tocca gli impegni presi dai due Paesi nel quadro di trattati internazionali;
- riaffermando la loro intenzione di continuare e rafforzare ulteriormente la cooperazione esistente;
- in conformità con le aspirazioni summenzionate;
- al fine del perseguimento di dette aspirazioni, è stato convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 **DEFINIZIONI**

"PERSONALE"

Indica un membro delle Forze Armate del Paese inviante che è stato autorizzato ed accettato dal Paese ospitante a partecipare ad un programma di scambio ovvero ad attività di addestramento militare nel Paese ospitante.

"PAESE INVIANTE"

Significa il Paese che invia il personale delle proprie Forze Armate per partecipare ad addestramento militare.

"PAESE OSPITANTE"

Indica un Paese presso il quale viene inviato un membro delle Forze Armate del paese inviante per attività di addestramento militare.

ARTICOLO 2 OBIETTIVI

In conformità al diritto interno delle Parti, agli impegni internazionali e, per la Parte Italiana, agli obblighi derivanti dall'Unione Europea, nonché attenendosi ai principi di uguaglianza, reciprocità, interesse reciproco, e nel rispetto delle limitazioni/restrizioni di sicurezza nazionale, le Parti coopereranno nel settore della sicurezza e difesa mediante:

- a. lo sviluppo e l'aggiornamento della politica di difesa e la formulazione di procedure di cooperazione militare da parte delle rispettive Forze Armate;
- b. la promozione di attività addestrative, di esercitazioni e di formazione del personale militare;
- c. l'istituzione di attività di cooperazione tecnica per l'organizzazione, la gestione, la ricerca e sviluppo, il supporto logistico e le acquisizioni, il controllo ambientale e dell'inquinamento;
- d. il contrasto alla pirateria ed altre attività di sicurezza marittima;
- e. la cooperazione nel settore dei servizi medici;
- f. lo scambio di esperienze e la conduzione di attività di addestramento congiunte per la prontezza operative delle truppe per attività di peacekeeping sotto l'egida delle Nazioni Unite e a supporto di organismi regionali;
- g. l'impulso allo scambio di personale militare a tutti i livelli per promuovere sostenere gli sport e i legami culturali tra le due Forze Armate;
- h. la considerazione e l'avvio di altre attività che, a loro parere, costituirebbero un modo per promuovere una più stretta cooperazione tra le due Forze Armate.

ARTICOLO 3 GESTIONE/QUADRO ISTITUZIONALE

1. I Ministeri della Difesa delle Parti sono le Autorità competenti per l'attuazione del presente Accordo.
2. Le Parti organizzeranno incontri periodici ai vari livelli per, tra le altre cose, pianificare le attività addestrative e le esercitazioni da svolgere annualmente e per rivedere l'attuazione del presente Accordo.
3. Gli incontri potranno essere convocati in qualsiasi momento, se e quando le Parti lo ritengano necessario, e si terranno alternativamente in entrambi i Paesi.
4. Se necessario, le Parti istituiranno dei Gruppi di lavoro tecnici per lo studio o la consultazione su problematiche specifiche che meritino un'attenzione particolare nell'ambito della cooperazione.
5. I verbali delle riunioni del Gruppo di lavoro tecnico dovranno includere delle raccomandazioni attuabili e la tempistica relativa all'effettiva attuazione.
6. Le decisioni degli incontri organizzati in ottemperanza al presente Accordo saranno prese con il totale accordo delle Parti.

ARTICOLO 4 **AREE DI COOPERAZIONE**

In conformità con le rispettive legislazioni interne dei Paesi e fatte salve le eventuali limitazioni di sicurezza nazionale, la cooperazione tra le Parti del presente Accordo comprenderà, tra le altre, le seguenti aree:

- a. visite da parte di Autorità del Ministero della Difesa, del Capo di Stato Maggiore della Difesa e dei Comandanti delle componenti militari;
- b. visite di navi militari e di aerei, visite reciproche di delegazioni attività civili e militari, ovvero presso enti e mostre;
- c. istituzione di contatti permanenti e di strette relazioni tra i rispettivi Ministeri della Difesa, Forze Armate e specialità;
- d. scambio di relatori militari, studenti e personale militare tra l'Italia e il Ghana, ove possibile;
- e. partecipazione ad attività sportive, esercitazioni ed altre attività culturali e competizioni;
- f. supporto ad iniziative commerciali connesse a materiali e servizi di difesa;
- g. eventuali altre attività di possibile interesse reciproco delle Parti.

ARTICOLO 5 **ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ADDESTRATIVE**

1. Le Parti potranno scambiarsi inviti per la partecipazione a incontri, seminari, conferenze, gruppi ed esercitazioni organizzate da uno dei due Paesi per le forze armate o enti dipendenti in ognuno dei Paesi.
2. Le Parti potranno anche richiedere l'utilizzo delle infrastrutture ed aree addestrative nell'altro Paese sulla base di termini concordati.

ARTICOLO 6 **COOPERAZIONE NEL SETTORE DEGLI EQUIPAGGIAMENTI MILITARI**

1. Le Parti si scambieranno reciprocamente le informazioni riguardanti le attrezzature militari prodotte localmente per facilitare il commercio e la cooperazione tra i due Paesi.
2. In conformità con le normative nazionali rispettive ed al fine di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti esprimono il loro accordo ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:
 - a. navi e relative apparecchiature ad uso militare;
 - b. aerei ed elicotteri militari con relativo equipaggiamento;
 - c. carri armati e veicoli ad uso militare;

- d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
 - e. armi di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
 - f. bombe, mine (ad esclusione delle mine anti-uomo) missili, siluri e relative apparecchiature di controllo;
 - g. polvere da sparo, esplosivi e propellenti ad uso militare;
 - h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relative apparecchiature per uso militare;
 - i. materiali corazzati specifici prodotti per uso militare;
 - j. materiali specifici per l'addestramento militare;
 - k. macchine e apparecchiature progettate per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni;
 - l. equipaggiamenti speciali fabbricati per uso militare;
 - m. le Parti possono, di comune accordo, aggiungere altre voci alla lista di materiali o di equipaggiamenti militari di cui sopra.
3. L'approvvigionamento reciproco di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate avverrà ai sensi del presente Accordo e potrà essere attuato o mediante operazioni dirette da Stato a Stato, o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.
4. Le Parti si impegnano a non riesportare a terze Parti il materiale in tal modo acquisito senza il preventivo consenso del fornitore.
5. Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione di tutte le proprietà intellettuali, inclusi i brevetti derivanti da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo, ai sensi delle rispettive normative e degli Accordi internazionali in materia firmati dalle Parti.
6. Le Parti adotteranno misure atte a garantire la protezione dei reciproci diritti di proprietà intellettuale, nonché i diritti posseduti da eventuali terze parti.

ARTICOLO 7 **ASPETTI FINANZIARI**

1. In relazione all'attuazione del presente Accordo o di qualsiasi eventuale attività ad esso connessa, salvo quanto diversamente concordato, ciascun Paese sosterrà le spese di sua competenza, inclusi tutti i costi di trasporto da e verso il punto di entrata all'interno del Paese ospitante.
2. Per i programmi di addestramento di lunga durata, le Parti potranno concordare altre modalità di finanziamento, se del caso laddove necessario e in funzione della disponibilità di fondi.
3. Il Paese inviante sarà responsabile della corresponsione dei salari e delle indennità al proprio personale e al personale addestrato nel periodo in cui avviene lo scambio. Tuttavia, il Paese ricevente potrà, su richiesta del Paese inviante e con successivo rimborso da parte del Paese inviante nella valuta cambiaria estera, fornire a tale personale degli emolumenti permessi dalle norme del Paese inviante.

4. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

ARTICOLO 8 **GIURISDIZIONE**

1. Le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione nei confronti del personale militare e civile del Paese inviante per i reati commessi all'interno del proprio territorio nazionale e punibili secondo la legislazione nazionale del Paese ospitante.
2. Tuttavia, le Autorità del Paese inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie forze armate e sul personale civile, qualora soggetti alle norme vigenti nel Paese inviante, nei seguenti casi:
 - a. nel caso in cui le infrazioni costituiscano una minaccia per la sicurezza o i beni del Paese inviante;
 - b. quando i reati sono conseguenti ad atti o omissioni dovuti a comportamento intenzionale o negligente e commessi in servizio o in relazione con lo stesso.
3. Qualora il personale ospitato sopraccitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione del Paese ospitante prevede l'applicazione della pena capitale e/o altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico del Paese inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono già state pronunciate, non saranno eseguite.

ARTICOLO 9 **ATTIVITÀ VIETATE**

Nel corso dello scambio, al personale non dovrà:

- a. essere chiesto di partecipare a qualsivoglia operazione di combattimento, all'interno o all'esterno del Paese ricevente o in ausilio del potere civile;
- b. essere chiesto di svolgere alcuna funzione, compito, o azione non coerente con lo scopo del presente Accordo.

ARTICOLO 10 **RISARCIMENTO DEI DANNI**

1. Il risarcimento dei danni provocati al Paese ospitante da un membro del Paese inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà a carico del Paese inviante, di comune accordo.
2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento, o in connessione con, attività condotte ai sensi del presente Accordo, le Parti, di comune accordo, rimborseranno tale perdita o danno.

ARTICOLO 11
AFFLUSSO, PERMANENZA, MOVIMENTI E DEFLUSSO

L'afflusso, la permanenza, i movimenti e il deflusso del personale dello Stato inviante, ivi compreso l'afflusso e deflusso di materiali ed attrezzature per la difesa per l'attuazione del presente Accordo nel territorio del Paese ricevente sarà regolato in conformità con le leggi nazionali del Paese ricevente.

ARTICOLO 12
REQUISITI SANITARI

1. I requisiti sanitari relativi all'attuazione del presente Accordo saranno regolati in conformità ai seguenti principi:
 - a. i trattamenti per le emergenze odontoiatriche e mediche saranno erogati dallo Stato ospitante nello stesso modo e nella misura fornita al personale dello Stato ospitante.
 - b. il Paese inviante si riserva il diritto di inviare il personale di scambio presso presidi sanitari privati a spese del Paese inviante;
 - c. il Paese inviante ha la responsabilità di garantire che le condizioni mediche e odontoiatriche del personale di scambio e delle persone a carico al seguito siano buone prima di iniziare il programma di scambio;
 - d. ogni Paese assume la responsabilità di sgomberare il proprio personale malato, ferito o deceduto a proprie spese;
2. I rappresentanti ufficiali del Paese inviante avranno il diritto all'assistenza del Paese ricevente, il quale è tenuto a fornirla, per rientrare in possesso della salma del personale addestrato che muore nel Paese ricevente.

ARTICOLO 13
CESSAZIONE ANTICIPATA DEL PROGRAMMA

1. Il Paese ricevente o inviante potranno far cessare un programma di scambio in ogni momento dando all'altra Parte un preavviso di sei mesi delle proprie intenzioni.
2. Le competenti autorità militari delle Parti possono stabilire procedure per la mutua soddisfazione che non siano incoerenti con quanto disposto in questo Accordo per attuare gli intenti del citato Accordo e dare efficacia ai suoi contenuti.
3. La cessazione dell'Accordo non dovrà influire su programmi e attività in corso creati ai sensi del presente Accordo, a meno di diverso accordo intervenuto tra le Parti a tale fine.

ARTICOLO 14
PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.

2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generale nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità con le leggi ed i regolamenti interni vigenti delle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso canali diretti fra governi approvati dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità designate dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza è la seguente:

Per la Repubblica Italiana	Per la Repubblica del Ghana
SEGRETISSIMO	TOP SECRET
SEGRETO	SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL
RISERVATO	RESTRICTED

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e in possesso di un'adeguata abilitazione di sicurezza in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. Le Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono destinate nell'ambito delle finalità e della portata del presente Accordo.
7. Il trasferimento a Terze Parti/Organizzazioni internazionali delle informazioni classificate, acquisite nell'ambito della cooperazione nel campo dei materiali di Difesa prevista dal presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità per la Sicurezza della Parte che le ha prodotte.
8. Ferma restando l'immediata vigenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati mediante uno specifico accordo generale sulla sicurezza concluso dalle rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza o dalle Autorità per la Sicurezza designate dalle Parti.
9. Le disposizioni di cui sopra manterranno la loro efficacia anche dopo l'eventuale cessazione del presente accordo.

ARTICOLO 15 **RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Eventuali controversie tra i Paesi connesse con il presente Accordo saranno composte mediante consultazione o negoziato tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici.

ARTICOLO 16 **EMENDAMENTI/EFFICACIA**

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte mediante le quali le Parti si informano reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato, sempre che una delle Parti, con notifica scritta inviata sei mesi prima attraverso i canali diplomatici non renda nota la propria intenzione di denunciare l'Accordo.
3. Il presente Accordo può essere emendato con il reciproco consenso dei due Paesi tramite scambi attraverso i rispettivi canali diplomatici e, se necessario, sarà rivisto ogni 5 anni. Gli emendamenti entreranno in vigore così come specificato al paragrafo 1 di questo articolo.
4. Ogni eventuale notifica dovuta ai sensi del presente Accordo, ovvero qualsiasi altra comunicazione che dovesse rendersi necessaria, sarà effettuata per iscritto e inviata attraverso i canali diplomatici.
5. Le Parti concordano che le lingue ufficiali utilizzate nell'ambito del presente Accordo saranno l'italiano e l'inglese.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Accra il 28 novembre 2019 in due originali, ciascuno nella lingua italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Giovanni Favilli
Ambasciatore d'Italia in Ghana

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL GHANA
On. Dominic B.A. Nitiwul
Ministro della Difesa





1.2.2. Testo approvato 563 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 563

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 9 maggio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 4.876 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4 e 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, 12, paragrafo 1, lettera d., e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 19 (pom.) del 14/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3^a Commissione permanente (AFFARI ESTERI E DIFESA)

MARTEDÌ 14 MARZO 2023

19^a Seduta

Presidenza della Presidente

CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

(Esame e rinvio)

Il senatore SPERANZON (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo (A.S. 2407) venne esaminato nella scorsa legislatura dalla Commissione esteri del Senato, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

Evidenzia come il Ghana, Paese di oltre 30 milioni di abitanti, in netta prevalenza cristiani, occupi un'area di notevole importanza strategica in Africa occidentale, stretta fra il Golfo di Guinea, la Costa d'Avorio, il Burkina Faso e il Togo. *Ex* colonia britannica, il Paese, primo tra le nazioni dell'Africa sub-sahariana, ottenne l'indipendenza dal Regno Unito nel 1957, entrando da allora a far parte del Commonwealth delle Nazioni e avviandosi a diventare una delle economie più solide della regione occidentale del continente africano, forte soprattutto dell'industria estrattiva e della produzione di cacao, di cui è il secondo esportatore al mondo. Membro attivo dell'Unione Africana e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), il Ghana risulta essere tra i principali fornitori africani di truppe per le operazioni di *peace-keeping* delle Nazioni Unite. Con l'Italia, che è il suo ventesimo fornitore commerciale, il Paese africano vanta ottime relazioni bilaterali ma un interscambio commerciale piuttosto altalenante.

L'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati in passato dalla Commissione, ha lo scopo di fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

Composta da un preambolo e da 16 articoli, l'intesa, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), individua gli obiettivi e le modalità della cooperazione bilaterale, riferendosi in

particolare allo sviluppo e all'aggiornamento della politica della difesa, alla partecipazione del personale militare ad esercitazioni e programmi di formazione, alla lotta alla pirateria marittima e ad altre attività sulla sicurezza marittima, allo scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e ad operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite (articolo 2). Fra gli ambiti di cooperazione, vengono annoverati anche i settori della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni umanitarie e del mantenimento della pace, della formazione delle Forze armate e della sanità militare (articolo 2), mentre fra le aree di cooperazione vengono espressamente richiamati - fra l'altro - lo scambio di relatori e di personale militare, la partecipazione ad attività sportive e ad esercitazioni, lo scambio di visite fra Autorità militari e le visite di reciproche delegazioni (articolo 4). I Ministeri della difesa delle due Parti sono indicate quali autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo (articolo 3), mentre i successivi articoli dell'Accordo disciplinano l'organizzazione delle attività addestrative (articolo 5), la cooperazione nel settore degli equipaggiamenti militari (articolo 6), gli aspetti finanziari dell'intesa bilaterale (articolo 7) e quelli giurisdizionali (articolo 8). Ulteriori misure riguardano le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante (articolo 10), la regolazione dell'afflusso, della permanenza, dei movimenti e del deflusso del personale dello Stato inviante (articolo 11), i requisiti sanitari per l'attuazione dell'intesa (articolo 12), la possibilità di cessazione anticipata di un programma di scambio (articolo 13) e le modalità per la protezione e il trattamento di informazioni classificate (articolo 14). L'Accordo definisce infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 15) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che i termini per la possibilità di emendarne i contenuti (articolo 16).

Il disegno di legge di ratifica - prosegue il relatore - si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li quantifica in 4.876 euro ad anni alterni a decorrere dal 2023, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti nel quadro della cooperazione bilaterale. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo. Il relatore conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente [CRAXI](#), nel ringraziare il relatore per l'esauriente esposizione svolta, apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(494) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il presidente [CRAXI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Barcaiuolo a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale. La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.3.2.1.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 23 (pom.) del 04/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3ª Commissione permanente (AFFARI ESTERI E DIFESA)

MARTEDÌ 4 APRILE 2023

23ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MENIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Isabella Rauti e per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il presidente MENIA, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Speranzon a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore BARCAIUOLO (FdI), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2023, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 1ª Commissione.

Il decreto-legge in esame, composto - a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati - da 8 articoli e da 1 allegato, è finalizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2023, il termine dello stato di emergenza e delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già disposti ai sensi dei decreti-legge nn. 21, 50 e 115 del 2022.

In particolare l'articolo 1 dispone la proroga delle attività di assistenza e accoglienza conseguenti alla crisi ucraina, ovvero la prosecuzione dell'accoglienza diffusa a beneficio dei profughi ucraini, l'elargizione dei contributi di sostentamento, l'erogazione di un contributo una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dei servizi sociali e destinato ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea e la prosecuzione della garanzia

di accesso all'assistenza sanitaria sul territorio nazionale per i richiedenti e titolari della protezione temporanea a condizioni di parità con i cittadini italiani.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto in Ucraina al fine di garantire la prosecuzione delle attività di soccorso e assistenza della popolazione ucraina svolte, sempre in territorio estero, dal Servizio nazionale nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile.

Ricorda a tal riguardo come i profughi provenienti dall'Ucraina registrati in Europa e beneficiari della protezione temporanea o di altri regimi di protezione nazionale - stando ai dati forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ed aggiornati a marzo 2023 - ammontino ad oltre 5 milioni di persone.

A sopportare il carico più gravoso, in termini di strumenti di assistenza attivati e di risorse rese disponibili, e proporzionalmente al rispettivo peso demografico, sono certamente i Paesi geograficamente più prossimi all'Ucraina.

Relativamente agli aspetti di interesse per la Commissione esteri e difesa, si precisa come essi si rinvengano principalmente in relazione all'articolo 5 - che reca le disposizioni finanziarie del provvedimento - laddove incrementa il Fondo per le emergenze nazionali per il 2023, e dispone la copertura degli oneri complessivi del decreto-legge.

Per la copertura degli oneri complessivi del provvedimento - quantificati in poco più di 299 milioni di euro per l'anno 2023 - si provvede, quanto a circa 276,59 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei seguenti Ministeri: economia e finanze (con una riduzione di quasi 112 milioni di euro), imprese e *made in Italy* (per 4 milioni di euro), lavoro e politiche sociali (per 10 milioni), giustizia (per 20 milioni), affari esteri e cooperazione internazionale (per 20 milioni), istruzione e merito (per 15 milioni), interno (per 18,7 milioni), ambiente e sicurezza energetica (per 15 milioni), infrastrutture e trasporti (per 20 milioni), università e ricerca (per 7,5 milioni), difesa (per 15 milioni), cultura (per 8 milioni), turismo (per 5 milioni), agricoltura, sovranità alimentare e foreste (per 5 milioni) e salute (per 1,5 milioni).

Nello specifico la riduzione per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è - come anticipato - pari a complessivi 20 milioni di euro, che insistono sulla Missione «L'Italia in Europa e nel mondo», ed in particolare per 7 milioni a valere, rispettivamente, sui Programmi «Italiani nel mondo e politiche migratorie» e «Promozione della pace e della sicurezza internazionale», e per 6 milioni a valere sul programma «Cooperazione allo sviluppo».

La riduzione per il Ministero della difesa, viceversa, è pari a 15 milioni di euro, ed insiste per intero sulla Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare sul Programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza».

Al termine della sua esposizione, il relatore dà conto di una conferente bozza di parere favorevole che recepisce i contenuti della relazione testé svolta.

Il sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale SILLI si esprime favorevolmente in merito a tale proposta di parere.

Interviene, in sede di dichiarazione di voto, il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP). Nel ricordare che il disegno di legge all'esame della Commissione rinnova i precedenti decreti per la protezione temporanea delle persone provenienti dall'Ucraina, adottati nello scorso 2022, esprime l'auspicio che una simile assistenza possa essere applicata anche in futuro in analoghe situazioni, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo alla bozza di parere presentata dal relatore.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto, palesando il voto favorevole del proprio Gruppo.

Previa verifica del numero legale, il presidente [MENIA](#) pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 13,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 632

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;
espresso apprezzamento per l'intento complessivo del provvedimento, finalizzato a garantire la proroga delle misure di protezione temporanea e di assistenza a favore delle persone in fuga dal conflitto in corso in Ucraina;
preso atto che l'articolo 5 del decreto-legge in via di conversione dispone che alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento si provveda, quanto ad euro 276.588.800, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa di taluni Ministeri, tra cui il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero della difesa;
preso in particolare atto che la riduzione degli stanziamenti a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale risulta pari a complessivi 20 milioni di euro, e che essa insiste sulla Missione «L'Italia in Europa e nel mondo», a valere, per una quota pari a 6 milioni di euro, anche sul programma «Cooperazione allo sviluppo»;
preso altresì atto della riduzione degli stanziamenti a carico del Ministero della difesa, pari a 15 milioni di euro, che insiste interamente sulla Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare sul Programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza»;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 12 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 14 MARZO 2023**

12ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,30.

(563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 16, recante l'istituzione della «Festa del pane», da celebrare la prima domenica di maggio di ogni anno, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere un coordinamento della norma di cui al comma 3 con l'articolo 2 della legge n. 260 del 1949, che prevede che tutte le domeniche siano considerate giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici.

La Sottocommissione conviene.

(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, con riguardo alla

composizione della Commissione parlamentare d'inchiesta, che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 55 (pom.) del 22/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023
55ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. XXII, n. 9, 5, 6 e 11-A\)](#) - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

[\(563\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, di origine governativa, risulta corredato di relazione tecnica, che quantifica gli oneri di personale per le missioni in relazione agli articoli 2, 3, 4 e 5. Per i restanti articoli, l'articolo 4, comma, 1, pone una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2 dell'Accordo, in tema di obiettivi, chiede conferma che non derivino ulteriori oneri dalle lettere c., d. ed f. del paragrafo 1, concernenti, rispettivamente, la cooperazione tecnica, il contrasto alla pirateria e le attività congiunte di addestramento.

Relativamente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere e. ed f., dell'Accordo, sulle aree di cooperazione, chiede conferma che la partecipazione ad attività sportive e il supporto ad iniziative commerciali avverranno nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 5, paragrafo 2, dell'Accordo, sull'organizzazione delle attività addestrative, chiede conferma che la richiesta dell'altra parte di utilizzo di infrastrutture ed aree addestrative nel territorio italiano non determini ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 7, paragrafo 3, dell'Accordo, concernente gli aspetti finanziari, chiede conferma, come peraltro asserito dalla relazione tecnica, che, in caso di richieste della parte ghanese, lo Stato italiano non concederà anticipazioni al personale inviato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(564\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e

della politica agricola comune

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito di approfondimenti istruttori, è revocata l'improponibilità della proposta 42.3, che risulta pertanto proponibile.

Dichiara inoltre improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'emendamento 47.141 (analogo al 49.0.11 già improponibile).

Fa presente che sono state presentate le riformulazioni 3.8 (testo 2), 7.0.19 (testo 2), 18.33 (testo 2), 26.4 (testo 2), 38.1 (testo 2), 42.3 (testo 2) e 47.13 (testo 3), pubblicate in allegato.

Comunica inoltre che l'emendamento 1.11 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/564/21/5, pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)**

N. [564](#)

G/564/21/5 (già em. 1.11)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune",

premessi che:

il disegno di legge in esame all'articolo 1 intitolato "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR" al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di titolarità delle amministrazioni centrali, acconsente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attività previste dal successivo articolo 8, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività personale delle pubbliche amministrazioni;

il provvedimento riconosce la necessità di una generale riorganizzazione delle strutture amministrative al fine di ottimizzarne l'efficienza in funzione del completamento dei progetti a valere sul PNRR;

ciò nonostante si prevede solo in alcuni casi la proroga dei contratti in essere, senza tuttavia affrontare in maniera compiuta la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni né affrontare la questione, per taluni aspetti ancora più critica, di tutti i prestatori di lavoro con contratto a termine, assunti tramite le agenzie di somministrazione;

quello che comunemente viene denominato il "preariato storico" nelle pubbliche amministrazioni costituisce un freno all'efficienza e al buon andamento della pubblica amministrazione e al contempo svilisce le professionalità di lavoratori e lavoratrici che operano da

anni, a vario titolo, al servizio delle pubbliche amministrazioni;

con il dichiarato fine di superare il precariato nelle PP.AA. era stato introdotto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 che, prevedeva la facoltà limitata in un triennio, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possedesse determinati requisiti consentendo allo stesso tempo, alle amministrazioni interessate di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti;

lo strumento così individuato non ha risolto definitivamente il problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni né quello correlato, della pubblicazione di nuovi concorsi per posizioni occupate dai lavoratori e dalle lavoratrici precarie, e in taluni casi del mancato scorrimento delle graduatorie di idonei;

nel contesto attuale sarebbe importante permettere alle amministrazioni pubbliche di poter continuare le azioni virtuose intraprese per contrastare il precariato e procedere alle stabilizzazioni del personale che ha già contribuito negli anni con le loro competenze e professionalità a sostenere l'azione della PA e rafforzare i servizi pubblici, anche in considerazione della mole di investimenti collegati alle risorse del PNRR, del Fondo Complementare e della programmazione europea 21-27, nonché alla luce delle gravi carenze di organico che interessano trasversalmente molte amministrazioni pubbliche;

impegna il Governo:

a intraprendere tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, finalizzata ad adottare piani straordinari di assunzione e stabilizzazione del personale impegnato a diverso titolo nei progetti legati al PNRR;

a prorogare, con il primo provvedimento utile, i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione per accedere alle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse Amministrazioni;

a valutare l'opportunità di ideare e attuare nuovi dispositivi giuridici finalizzati a razionalizzare e completare il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017.

A

Art. 3

3.8 (testo 2)

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Irto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «5-bis», aggiungere infine le seguenti parole:*
"ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui all'articolo 2, comma 1";
- b. *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti di competenza connessi all'attuazione del PNRR, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione del prelievo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, posto a carico dei liberi consorzi comunali in misura necessaria a garantire il conseguimento dell'equilibrio di bilancio fino alla data di conclusione degli interventi, in tutto o in parte, finanziati con le risorse del PNRR.»*

Art. 7

7.0.19 (testo 2)

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

a) la stazione appaltante, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del dieci per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque, non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire;

b) le garanzie in favore delle stazioni appaltanti, sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà, nel caso vi siano più soggetti garanti;

c) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori. In tal caso, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 105, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.

2. Per le opere di cui al comma 1, le garanzie definitive eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito, da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono essere prestate dallo Stato sulla base di specifici indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, conformemente alle disposizioni attuative del PNRR e previa ricognizione degli strumenti disponibili. In tale sede può stabilirsi l'adozione di misure di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.

Art. 18

18.33 (testo 2)

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le opere di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relative agli interventi rilevanti e agli interventi di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché gli interventi rilevanti e di minore rilevanza di cui agli articoli 45, 46 e 47 del medesimo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuati nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, è necessario procedere al preventivo deposito presso il dipartimento del Genio Civile competente per territorio ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'evidenza di ricezione attesta il deposito ed abilita l'inizio dei relativi lavori strutturali. Sono esclusi dalla presentazione e dal deposito all'Ufficio di Genio Civile, gli

interventi privi di rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'art. 35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, all'articolo 45, comma 5 e all'articolo 49 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

Art. 26

26.4 (testo 2)

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

«4-*ter*. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale.»;

b) al comma 8, sostituire le parole «un importo non superiore all'un per cento» con le seguenti: «un importo non superiore al due per cento».

Art. 38

38.1 (testo 2)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Losacco](#)

All'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "può concedere" con le seguenti: "concede";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.»

c) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: «4-*bis*. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituire le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022" con le seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2023".»

4-*ter*. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25-*undecies*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso alla piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 13, per consentire all'imprenditore la conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente, indipendentemente dalla richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.";

b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la presenza, come componenti dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio."

4-quater. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento»»;»

Art. 42

42.3 (testo 2)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per assicurare la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente, in complementarietà con l'attuazione delle misure del PNRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 4.4, Riforma 4.2, all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

Art. 47

47.13 (testo 3)

[Dreosto](#), [Claudio Borghi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), numero 2) premettere il seguente:

«02.1) al primo periodo, dopo le parole "le aree" sono aggiunte le seguenti ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142 lettera h),";»;

2) alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «1»:

1) sopprimere le parole: «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie»;

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le opere connesse e le opere di rete funzionali a tali impianti, ove realizzate con cavidotto interrato, sono sempre realizzabili mediante manutenzione ordinaria anche qualora non ricadenti sulle predette aree.»;

b) sostituire il capoverso «2» con il seguente:

«2. Se l'impianto di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ovvero i cavidotti interrati si trovano su area interessata da vincoli archeologici, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza, che potrà esprimersi con parere positivo, indicando eventualmente anche prescrizioni che consentano di realizzare il progetto.»;

c) al capoverso «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alternativamente, decorsi i trenta giorni in assenza di diniego espresso, il parere della soprintendenza si intende acquisito positivamente.»;

3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 22, comma 1-bis, le parole: ", ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche" sono sostituite con le seguenti: "alle opere elettriche interrate ovunque ubicate e, ove non ricadenti su aree non idonee, alle altre opere e alle infrastrutture elettriche";

b-ter) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole: "Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili off-shore," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto

ambientale".»;

4) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) All'articolo 11, comma 2, dopo le parole "*ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse*" sono inserite le seguenti "*e la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse*" »;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.»

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 56 (ant.) del 23/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) GIOVEDÌ 23 MARZO 2023

56ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario Lucia ALBANO deposita una nota di chiarimenti sulla base di quanto richiesto dal relatore.

Il relatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce degli elementi forniti dal Governo ed acquisiti in data odierna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che a seguito di approfondimenti istruttori è dichiarato improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento l'emendamento 3.8 (testo 2) limitatamente alla lettera *b*).

Fa presente che è stato presentato l'emendamento 14.43 (testo corretto), pubblicato in allegato.

I relatori [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) e [GELMETTI](#) (*FdI*), segnalano, per quanto di competenza, in relazione alla nota di risposte depositata dal Governo sui profili finanziari, con riferimento all'articolo 4, lettera *b*), del decreto-legge, che pur a fronte delle rassicurazioni fornite in merito alle disponibilità esistenti a valere del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, con dotazione di sola "cassa", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - che appare suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa, atteso che tale strumento è come noto classificato in bilancio come spesa in conto capitale - si rende non di meno indispensabile soffermarsi anche sulla mancata evidenziazione di effetti in termini di competenza "finanziaria".

In tal senso, la previsione che le risorse non utilizzate per la stabilizzazione negli anni dal 2023 al 2026 sono destinate ad attività di "assistenza tecnica", sempre volte all'efficace attuazione degli interventi

PNRR di competenza di ciascuna amministrazione, sembra configurare l'utilizzo di parte delle risorse, pur già previste dalla legislazione vigente per una "specificata" finalità riconducibile alla categoria economica dei "Redditi di Lavoro dipendente", alla copertura anche di fabbisogni riferibili all'acquisizione di prestazioni "consulenziali" riconducibili invece ad altra categoria economica, ovvero ai "Beni e servizi".

Tale circostanza, qualora confermata, non si presenterebbe coerente con la vigente disciplina contabile, che impone invece una "univoca" corrispondenza tra classificazione economica per "categorie" dei capitoli di bilancio e "natura" e finalità delle corrispondenti autorizzazioni legislative di spesa, e potrebbe richiedere una variazione di bilancio. Al riguardo, appare opportuno acquisire ulteriori elementi di chiarimento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta odierna è prevista l'illustrazione degli emendamenti all'esame. Chiede dunque ai senatori se vi siano interventi per tale illustrazione, al fine di poter concludere tale fase in data odierna.

Interviene il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) al fine di chiedere chiarimenti sull'ordine dei lavori, rilevando come risulti determinante acquisire il parere del Governo sulle proposte emendative segnalate, al fine di potersi soffermare in modo opportuno su taluni emendamenti tra quelli segnalati.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda come, superata la fase dell'illustrazione degli emendamenti, sarà comunque possibile intervenire in sede di dichiarazione di voto una volta acquisito il parere del Governo.

Dopo un intervento del senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), volto ad evidenziare che sarà comunque possibile intervenire in sede di dichiarazioni di voto, il [PRESIDENTE](#), non essendovi richieste di illustrazione degli emendamenti, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, che sarà dedicata, come concordato, alla votazione delle proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [564](#)

Art. 14

14.43 (testo corretto)

[Ambrogio](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine", le parole: "e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni" sono soppresse.».

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 57 (pom.) del 28/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 28 MARZO 2023

57ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito di approfondimenti istruttori, viene revocata l'improponibilità dell'emendamento 47.141 e degli analoghi 49.0.10 e 49.0.11, che risultano pertanto proponibili.

Comunica inoltre che l'emendamento 10.14 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/564/22/5, pubblicato in allegato.

Informa altresì che sono stati ritirati gli emendamenti 10.13 e 14.60.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante gli elementi di risposta ai rilievi formulati dai relatori.

Il PRESIDENTE informa che la nota depositata dal Governo viene acquisita e resa disponibile ai Commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, comma 2, che prevede la possibilità di concedere, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, riduzioni delle imposte a favore degli agricoltori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, occorre avere conferma che non ne possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Chiede conferma, inoltre, che dall'istituzione dell'elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome, di cui all'articolo 4, comma 2, non derivino oneri a carico delle amministrazioni competenti. In relazione all'articolo 6, in tema di iniziative degli enti territoriali per celebrare la Giornata nazionale dell'agricoltura, occorre valutare l'opportunità di sostituire la parola: "promuovere" con: "possono

promuovere".

Con riguardo alla copertura finanziaria del premio "De agri cultura", di cui all'articolo 10, occorre aggiornare il triennio di riferimento del bilancio al 2023-2025 e far decorrere l'onere a partire dal 2023. La sottosegretaria ALBANO rileva l'esigenza di acquisire una richiesta di relazione tecnica al fine di verificare compiutamente i profili finanziari del provvedimento.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 1, comma 3, si prevede che le regioni, le province e i comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, promuovano, in occasione della Giornata nazionale istituita dal provvedimento, iniziative di approfondimento e di sensibilizzazione sul tema. Al riguardo, occorre valutare l'opportunità di sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere".

Inoltre, segnala che l'articolo 2 prevede che il Ministro della salute impartisca direttive affinché nella Giornata dedicata vengano promosse iniziative per discutere e approfondire il fenomeno della morte perinatale presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale.

Occorre quindi valutare di inserire nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere l'insorgenza di oneri.

La sottosegretaria ALBANO rileva l'esigenza di acquisire una richiesta di relazione tecnica al fine di confermare la neutralità del provvedimento.

Dopo un intervento del senatore [NICITA](#) (PD-IDP) in ordine alle finalità del disegno di legge in esame, la sottosegretaria ALBANO chiarisce che si tratta di istituire una giornata per evidenziare il tema della consapevolezza su tali eventi e per aumentare la comprensione sociale del fenomeno, anche in un'ottica di sostegno alle famiglie.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(536) Deputato Chiara BRAGA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il comma 4 dell'articolo 6, prevede che la Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati ordinari collocati fuori ruolo, nonché delle collaborazioni, che ritenga necessarie.

Il comma 5, del medesimo articolo, dispone che per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

Per quanto concerne le spese per il funzionamento della Commissione, sono stabilite, dal comma 6 dell'articolo 6, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Viene previsto inoltre che i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze, autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo. Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata all'unanimità.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, dichiara collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema organico di incentivi alle imprese.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 3 marzo scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura, nonché 1312 e 1349 della XVIII legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce, in primo luogo, che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella citata NADEF 2022.

Infine, il provvedimento, composto di nove articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, esprimendo l'avviso conforme del Governo con quanto evidenziato dal relatore.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) interviene per chiedere chiarimenti in ordine alla conformità alla prassi, richiamata nella relazione illustrativa, inerente il carattere ordinatorio del termine di presentazione, dei disegni di legge collegati.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), dopo aver richiamato la prassi consolidata in materia di natura ordinatoria del termine per la presentazione dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, in qualità di relatore, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema

organico di incentivi alle imprese.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 3 marzo scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinario.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022.

Inoltre, il provvedimento, composto di nove articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.". Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata all'unanimità.

(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore **MAGNI** (*Misto-AVS*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 dell'Emendamento prevede l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro (o altra modalità a distanza) nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale si svolga nei locali del datore di lavoro stesso. L'articolo 4 del medesimo Emendamento dispone che i Paesi contraenti sosterranno le spese derivanti dalla sua attuazione nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi. Il disegno di legge in esame non presenta una specifica disposizione finanziaria e non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, al fine di verificare gli eventuali effetti finanziari del provvedimento, con particolare riguardo alle entrate contributive e fiscali, ravvisa l'esigenza di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria ALBANO evidenzia, in linea con quanto prospettato dal relatore, l'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il senatore **LOMBARDO** (*Az-IV-RE*) illustra la seguente proposta di parere, predisposta tenendo conto degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: viene confermato che dall'articolo 2 (lettere c., d. e f del paragrafo 1), dall'articolo 4 (lettere e. ed f. del paragrafo 1) e dall'articolo 5 (paragrafo 2) dell'Accordo non derivano oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, in quanto tutte le attività ivi previste, qualora eventualmente svolte, verranno effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie già allocate a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 7, paragrafo 3, si conferma quanto asserito nella relazione tecnica, ossia che la Parte italiana non intende concedere alla Parte ghanese anticipazioni al personale interessato alle attività di collaborazione regolate dall'Accordo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante elementi di chiarimento sul provvedimento in esame, che viene resa disponibile ai Commissari.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) preannuncia quindi che sarà predisposta una proposta di parere per la prossima seduta, alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sono state recepite le condizioni ex articolo 81 poste all'atto Senato 317 e che in seguito è stata disposta la congiunzione dei disegni di legge n. 533 e 548 ed è stato adottato un nuovo testo unificato.

Per quanto di competenza, in relazione alla lettera a), capoverso "2-bis", osserva che per il concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" è stata aggiunta la collaborazione degli istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Al riguardo, andrebbe confermato che l'ulteriore collaborazione degli AFAM potrà avvenire nell'ambito della somma stanziata di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

Con riguardo alla lettera b), capoverso "Art. 2-bis", comma 3, relativamente allo stanziamento per promuovere e incentivare i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli", occorre avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili. Considerato che tale somma andrebbe ripartita con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito occorrerebbe valutare l'opportunità di apporre una clausola di invarianza ovvero prevedere la necessità di emanare il suddetto decreto con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Analogamente, in relazione alla lettera b), capoverso "Art. 2-ter", occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per il finanziamento della Lega nazionale di Trieste, dell'Unione degli istriani di Trieste e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) operato a valere sulle risorse di cui alla legge 190/2014 articolo 1, comma 200 (Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione).

La sottosegretaria ALBANO rileva che è necessario un ulteriore approfondimento sul testo all'esame, per cui chiede il rinvio dell'esame del medesimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [564](#)

G/564/22/5 (già em. 10.14)

[Sigismondi](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune,

premessò che

è necessario per mantenere alto il livello di efficienza del sistema giudiziario e, segnatamente, nei territori sui quali insistono quei Tribunali, destinati alla soppressione ai sensi della c.d. riforma della geografia giudiziaria, attualmente in funzione per espressa proroga prevista dalla legge;

i Tribunali in questione nonostante le carenze di personale, persino durante il periodo più critico della emergenza Covid-19, hanno continuato a far registrare elevati *standard* di efficienza nella definizione delle cause, sia sotto il profilo dello smaltimento delle cd pendenze triennali e sia sotto il profilo del cd *disposition time*, entrambi fattori di primario interesse nell'ambito del conseguimento degli obiettivi del PNRR in tema di giustizia, civile in particolare, ma anche penale;

alla luce delle recenti disposizioni normative di proroga, si rende opportuno che, anche per i Tribunali destinati alla soppressione, si adottino le necessarie misure organizzative e gestionali che consentano agli stessi di poter svolgere l'attività "ordinaria", senza le quali vi sarebbero ricadute negative in termini di efficienza del sistema giudiziario;

appare evidente come, dall'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria ad oggi, il mancato turnover del personale abbia ridotto tali Uffici quasi al limite della paralisi amministrativa, e che pertanto si rende opportuno un intervento tempestivo e deciso;

impegna il Governo

ad integrare le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali destinati alla soppressione ai sensi della c.d. riforma della geografia giudiziaria e attualmente in funzione per espressa proroga prevista dalla legge, richiamati in premessa, al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 66 del 09/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

66a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11).

Si dia lettura del processo verbale.

SILVESTRONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 4 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 4 maggio 2023 è stato presentato il seguente disegno di legge: dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali:

«Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro» (685).

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Lazio a seguito della scomparsa del senatore Andrea Augello, ha riscontrato, nella seduta dell'8 maggio 2023, che la candidata che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista è Cinzia Pellegrino.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatrice Cinzia Pellegrino. (Applausi).

Avverto che da oggi decorre, nei confronti della nuova proclamata, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28

novembre 2019 (Relazione orale) (ore 11,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 563.

Il relatore, senatore Speranzon, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SPERANZON, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa, sottoscritto dall'Italia e dal Ghana nel novembre del 2019.

Questo accordo ricalca analoghi provvedimenti di collaborazione bilaterale e ha lo scopo di fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione tra le Forze armate dei due Stati contraenti. Tutto ciò al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, signor Presidente, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RAUTI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge in titolo.

PRESIDENTE. Sottosegretaria Tripodi, vuole aggiungere qualcosa?

TRIPODI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale. Confermo il parere favorevole del Governo, Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PAROLI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, con la sua autorizzazione svolgerei una dichiarazione unica per tutte e cinque le ratifiche. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Paroli, abbiamo all'ordine del giorno altri provvedimenti. La volta scorsa, vi è stato chi è intervenuto con una dichiarazione unica su tutte le ratifiche e chi è intervenuto separatamente su ciascuna, sicché si è creata una confusione anche rispetto alla registrazione delle posizioni espresse. La pregherei, pertanto, di limitarsi a dichiarare il suo voto sulla ratifica relativa all'Accordo con la Repubblica del Ghana ora in esame, altrimenti il resoconto non risulterebbe chiaro e creeremmo difficoltà a coloro i quali, in ambienti internazionali, andassero a leggere questi atti e volessero capire cosa è stato ratificato. Mi scusi, ma lo dico per la chiarezza dei nostri lavori.

PAROLI (FI-BP-PPE). Bene, Presidente, vorrà dire che mi revocheranno l'applauso.

PRESIDENTE. Potrà essere ugualmente breve.

[PAROLI](#) (FI-BP-PPE). Signor Presidente, faccio dunque riferimento all'Atto Senato n. 563, che ratifica l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019. L'Accordo firmato con il Ghana viene dopo altri accordi di cooperazione simili in materia di difesa e intende dare un quadro giuridico certo nelle questioni della difesa e della sicurezza e sui settori produttivi e commerciali coinvolti, quindi è molto importante per il nostro Paese. Sull'Accordo, presentato per la ratifica dal ministro Tajani, dichiariamo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Vorrei chiarire che la mia contrarietà alla dichiarazione di voto unica è dovuta al fatto che a volte intervengono colleghi diversi e non gli stessi e questo crea poi confusione in sede di resoconto.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, quello che stiamo esaminando è un provvedimento del Governo del 2019, di cui il mio Gruppo faceva parte. L'Accordo, come è già stato detto da chi mi ha preceduto, è analogo a molti altri stipulati con altri Stati e riguarda il settore della difesa e fornisce una cornice giuridica di riferimento, prevede forme strutturate di cooperazione, nel cui ambito si dà molta importanza al contrasto alla pirateria, alla formazione congiunta e alle esercitazioni, alla cooperazione nella sanità militare e infine disciplina le modalità per il trattamento delle informazioni classificate. Il voto del MoVimento 5 Stelle è quindi favorevole. (*Applausi*).

[LOSACCO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSACCO (PD-IDP). Signor Presidente, il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di Accra è stato già esaminato nella passata legislatura ma non ha visto completare il suo *iter* per lo scioglimento anticipato delle Camere. Oggi sull'Africa occidentale grava un quadro di profonda incertezza; nella regione si pongono diverse sfide legate al terrorismo e alla criminalità internazionale, al riscaldamento globale e ai flussi migratori che l'Europa e l'Italia devono guardare con grande attenzione.

In questo contesto di turbolenza ed instabilità il Ghana rappresenta una preziosa eccezione. Si connota per una stabilità politica e sociale, oltre che per potenzialità di crescita economica, che lo rendono un attrattore e un attore strategicamente importante.

Il Ghana può fornire un contributo decisivo per la stabilizzazione dell'area e rispetto a minacce che non riguardano solo l'Africa occidentale, ma anche l'Europa e l'Italia. L'Italia vanta con questo Paese una lunga storia di rapporti bilaterali e l'intesa che ci accingiamo a ratificare rappresenta un importante tassello di questo percorso.

L'accordo siglato ad Accra nel 2019 evidenzia e rafforza la collaborazione tra i due Paesi sulla difesa e la sicurezza con l'obiettivo di sostenere il Ghana rispetto alle potenziali minacce relative ai fattori di instabilità della Regione. È del tutto evidente che per aiutare il Ghana in questa sua funzione di soggetto guida per la stabilizzazione dell'area non basta solo la collaborazione militare, occorre sostenere anche gli sforzi per la crescita economica. Il Ghana infatti è impegnato per affrancarsi da un modello economico fondato in gran parte sull'esportazione delle materie prime e sugli aiuti internazionali da sostituire con un'economia basata sulla piccola e media impresa e su uno sviluppo industriale in grado di puntare sulla diversificazione delle produzioni.

La crescente presenza dell'imprenditoria italiana nel tessuto produttivo ghanese e le sempre maggiori interconnessioni economiche e commerciali possono portare un importante contributo rispetto agli obiettivi che il Paese africano si è dato.

È uno sforzo di modernizzazione che come Italia e come Europa dobbiamo sostenere. Annuncio pertanto il voto favorevole. (*Applausi*).

[ZEDDA](#) (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZEDDA (FdI). Signor Presidente, gentili colleghi, membri del Governo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. Questo accordo, che prende forma il 29 novembre del 2019, oggi arriverà

probabilmente alla sua approvazione con uno Stato quale il Ghana che conta oltre 30 milioni di abitanti, in netta prevalenza cristiani. È una delle economie più solide della regione occidentale del continente africano.

Come Governo Meloni abbiamo ribadito in più occasioni che il rapporto con il continente africano era nel nostro programma. Non possiamo pertanto che esprimere un voto favorevole. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(613) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (Relazione orale) (ore 11,14)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 613.

Il relatore, senatore De Rosa, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[DE ROSA](#), *relatore*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ed esaminare il disegno di legge di ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e il Senegal, sottoscritto nel gennaio 2018, che rientra nell'ambito di quell'azione di intensificazione e di regolamentazione dei rapporti di cooperazione giudiziaria con alcuni Stati non appartenenti all'Unione europea che l'Italia persegue da anni, anche in ragione della necessità di rendere più efficace il contrasto nei confronti della criminalità transnazionale.

L'accordo più in particolare è finalizzato a migliorare la cooperazione bilaterale nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, assicurando che essa si realizzi in modo rapido ed efficace ed in conformità con i principi del diritto internazionale.

L'articolo 3 del disegno di legge in particolare quantifica gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento in 73.079 euro annui a decorrere dal 2023.

In conclusione si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[TRIPODI](#), *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sul provvedimento in esame.

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, sarò molto sintetico. Intervengo solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Azione-Italia Viva ricordando che si tratta di un Accordo fatto a Dakar nel 2018 che si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla più puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi terzi, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace,

nel settore della giustizia penale, il contrasto alla criminalità.

Per tali motivi, annuncio a nome del Gruppo il voto favorevole.

[PAROLI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, come dichiarato dal collega che mi ha preceduto, è stato sottoscritto a Dakar il 4 gennaio del 2018. Si tratta di un Trattato che amplia i rapporti di cooperazione giudiziaria con il Senegal al fine di contrastare la criminalità transnazionale. È un Trattato presentato dal Ministro degli affari esteri per la cui ratifica dichiariamo il nostro voto favorevole. *(Applausi)*.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, il provvedimento è già stato illustrato con dovizia di particolari dal relatore De Rosa. Pertanto annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle, anche in virtù del fatto che questo Accordo disciplina temi quali la modalità di comparizione, le perquisizioni, i sequestri e la confisca di proventi da reato, per rendere efficace il contrasto della criminalità transnazionale. *(Applausi)*.

[PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi ci apprestiamo a votare una serie di ratifiche che vedono l'Italia impegnata su diversi ambiti. A proposito dell'Accordo in esame, anticipo il voto favorevole del mio Gruppo.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Partito Democratico sulla ratifica del Trattato in esame, che fa parte di una serie di ratifiche che vanno a completare il lavoro compiuto nei passati anni a proposito di diversi accordi simili fatti in Africa subsahariana sull'assistenza giudiziaria in campo penale. La ratifica di questo Trattato aspettava da qualche anno e bene ha fatto il Ministero per gli affari esteri a sollecitarci, poiché è opportuno che il Parlamento si esprima in materia. Non posso che rimarcare il voto favorevole del Partito Democratico, dopo che sono state approfondite le questioni di merito con i pareri delle Commissioni competenti e soprattutto con la discussione in Commissione affari esteri.

[ZEDDA](#) (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZEDDA (FdI). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. Riteniamo che questo Accordo, sottoscritto nel 2018, debba essere approvato affinché ci possa essere un maggior contrasto alla criminalità organizzata e affinché l'assistenza giudiziaria in materia penale possa essere di aiuto in determinate situazioni. Ribadisco il voto favorevole del Gruppo. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(602) *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,25)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 602, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Petrenga, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[PETRENGA](#), relatrice. Signor Presidente, colleghi, a questa Convenzione del 1972 sui metalli

preziosi arriviamo con un certo ritardo, però è uno sforzo che dobbiamo assolutamente fare.

Ben venga il fatto che il Parlamento si esprima in modo unanime, anche perché, proprio in questi giorni, sono disponibili gli ultimi atti che parlano di questo comparto. D'altronde, il settore, per quanto riguarda il mercato italiano, è sempre stato molto importante.

Forse non tutti sanno che in Europa siamo i primi produttori di prodotti realizzati con metalli preziosi, i terzi al mondo.

Ecco allora che, nonostante una gestazione così lunga, arriviamo finalmente oggi - dopo il 1972 - a firmare e siglare questa Convenzione per avere un marchio di tracciabilità e garanzia di sicurezza sia per il consumatore sia per coloro i quali all'interno del settore potranno più facilmente e più liberamente commercializzare anche a livello internazionale.

Su questo le aspettative del mondo dei metalli preziosi sono sicuramente interessanti. Bisogna anche sottolineare che il Governo Meloni e in particolare il ministro Urso già si erano espressi in questo senso nei giorni scorsi, proprio in vista di ciò che potrebbe derivare anche dall'aumento del commercio e dell'*export*, tracciando una forte formazione del mondo giovanile nel settore della produzione orafa, che, d'altronde, è in ampia espansione.

Il 60 per cento del personale potrebbe andare in pensione entro i prossimi cinque anni, ed ecco perché, grazie anche alla collaborazione con le associazioni di categoria, sono previsti corsi di formazione per avere 3.000 nuovi operatori, formati in modo professionistico per dare forza a questo settore.

Invito pertanto l'Assemblea a un voto favorevole.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[TRIPODI](#), *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Il Governo esprime il suo consenso al disegno di legge in oggetto.

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole al provvedimento da parte del Gruppo Azione-ItaliaViva-RenewEurope.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, Forza Italia dichiara il proprio voto favorevole alla Convenzione già approvata dalla Camera, che porta vantaggi per tutto il sistema produttivo e le filiere collegate, attraverso l'apposizione di un marchio comune di controllo per indicare il metallo prezioso e la sua finezza.

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, stiamo per ratificare un accordo del 1972: ben cinquant'anni, siamo stati veloci, direi!

PRESIDENTE. Non sia ottimista, sono cinquantuno!

MARTON (*M5S*). L'accordo prevede l'applicazione di un marchio di garanzia a tutela del consumatore. Per usare le parole di un'amica, operatrice del settore, esso serve a snellire la burocrazia dell'importatore italiano, agevolando le nostre piccole e medie imprese. Per questo motivo annuncio il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, a nome del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione annuncio il voto favorevole al provvedimento in esame, che è utile per i nostri produttori italiani, che si potranno avvalere di questo marchio comune di controllo, che è molto importante nella commercializzazione di oggetti in metalli preziosi nei territori oggetto della Convenzione. (*Applausi*).

[ALFIERI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (*PD-IDP*). Signor Presidente, con il maggior numero di Paesi che hanno aderito si permette, soprattutto per un Paese come il nostro, che ha filiere produttive interessate all'innalzamento degli *standard* comuni per il commercio dei preziosi penso soprattutto alla filiera degli orafi e a quello che rappresenta in termini di eccellenza italiana - di contare su uno strumento in più in termini di armonizzazione affinché si mantenga una qualità alta. Quindi il Gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista non può che votare a favore del disegno di legge di ratifica al nostro esame. (*Applausi*).

[ZEDDA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZEDDA (*FdI*). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia si schiera in ogni caso e in ogni occasione dalla parte della linearità, della semplificazione e della chiarezza e quindi al fianco dei nostri industriali e imprenditori. Annuncio quindi il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(639) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,33)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 639, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Dreosto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[DREOSTO](#), *relatore*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'accordo tra l'Italia e la Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, sottoscritto dai due Paesi nel maggio 2022. Nel prevedere misure in linea con quanto previsto dalla legge n. 91 del 2021, istitutiva di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale, l'accordo in esame precisa come le parti si dichiarino consapevoli della necessità di delimitare esattamente le zone marittime sulle quali abbiano titolo ad esercitare, rispettivamente, i diritti sovrani alla propria giurisdizione, nel rispetto del diritto internazionale e, in particolare, della Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982, a cui l'Italia e la Croazia aderiscono. L'articolo 3 del disegno di legge, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria che prevede che, dall'attuazione dell'intesa, non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. In conclusione, si propone

l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[TRIPODI](#), *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sul disegno di legge in esame.

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo in maniera sintetica per annunciare il voto favorevole del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope. Mi sia consentito, visto che la Croazia nel 2013 è stato l'ultimo Paese a entrare nell'Unione europea e, come sapete, dal 2023 fa parte dell'area euro e dell'area Schengen, di ricordare che il 9 maggio è la Giornata dell'Europa. La nostra Assemblea, che ieri ha ricordato i settantacinque anni dalla prima seduta del Senato, oggi dovrebbe degnamente ricordare questa data. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza si unisce ovviamente alle sue opportune dichiarazioni in merito a questa ricorrenza.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, la ratifica e l'esecuzione di questo recente Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia (fatto a Roma il 24 maggio 2022) riguarda la delimitazione delle zone economiche esclusive. Esso riveste una particolare importanza, che credo venga percepita immediatamente da tutti i colleghi. La zona economica esclusiva è una delle zone marittime di pertinenza dello Stato costiero e racchiude le principali norme che disciplinano diritti e doveri degli Stati in riferimento ai diritti sovrani relativi alla gestione e allo sfruttamento delle risorse della pesca e dei fondali marini, quindi anche le risorse minerarie, i depositi di gas e di idrocarburi e la produzione di energie rinnovabili. Si tratta di un accordo fondamentale con un Paese amico e vicino, che vede pertanto il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia. (*Applausi*).

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, con l'istituzione di questa zona economica esclusiva, Italia e Croazia assumono i diritti di sfruttamento delle risorse marittime prospicienti le coste. La zona si estenderà per circa 300 chilometri dalle coste dei rispettivi Paesi. Gli Stati potranno esercitare i diritti sovrani sulla pesca, sulla produzione di energia, sulla produzione di energia elettrica e sulla protezione del fondale e delle acque territoriali. Annuncio pertanto il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, il tema delle zone economiche esclusive è un tema di estrema delicatezza nel Mediterraneo, nell'Adriatico e nel Tirreno. Arriviamo con ritardo ad adeguarlo; c'era già un precedente accordo del 1968 con la Jugoslavia. Il tema si pone anche perché, per quanto riguarda lo sfruttamento di alcune risorse (pensiamo ad esempio alla pesca), ci sono state a volte delle contestazioni tra l'Italia e la Croazia, così come con altri Paesi. La definizione corretta della zona economica esclusiva nelle 200 miglia (188 se si tolgono le 12 miglia delle acque territoriali) permette di avere delle regole più chiare e di evitare incidenti come quelli che ci sono stati in passato. Quindi il voto del Gruppo Partito Democratico è certamente a favore.

[ZEDDA](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZEDDA (Fdl). Signor Presidente, riteniamo fondamentale la ratifica di questo accordo. Infatti, come partito, ci siamo sempre battuti affinché ci fosse chiarezza sui cosiddetti confini marittimi. Rappresento un'isola che ha serie difficoltà a tutelare i propri mari (non devo sicuramente ricordare la storia). Quindi ben vengano le zone economiche esclusive. Per questi motivi il Gruppo di Fratelli d'Italia esprime un voto favorevole. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(640) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,38)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 640, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Barcaiuolo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[BARCAIUOLO](#), *relatore*. Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dello Scambio di Note per il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore difesa, sottoscritto da Italia e Libano nel 2004, finalizzato a rinnovare di ulteriori cinque anni (fino al 16 settembre 2026) la vigenza di tale Accordo.

Com'è noto, il Libano rappresenta per l'Italia una Nazione di prioritaria importanza, anche in ragione del suo ruolo nel quadro del processo di stabilizzazione e pacificazione dell'area mediterranea e mediorientale. Vale ricordare, al riguardo, l'impegno italiano nel Paese mediorientale nell'ambito delle missioni internazionali ivi operanti, a partire alla sua presenza attiva, sin dal 1979, della missione UNIFIED, di cui proprio l'Italia ha avuto il comando per molti anni e di cui è storicamente uno dei maggiori contributori.

L'articolo 3 del disegno di legge, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, che prevede che, dall'attuazione delle disposizioni dello Scambio di Note Verbali, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ricordo, inoltre, che nello scorso mese di marzo una delegazione della Commissione esteri e difesa, di cui ho fatto parte, si è recata in missione ufficiale in Libano, incontrando il nostro contingente situato al confine con Israele per ribadire l'importanza che il Senato ripone sulla presenza dell'Italia in questa Nazione cruciale.

In conclusione, si propone all'Assemblea l'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[RAUTI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il Governo esprime un parere favorevole su questo disegno di legge di ratifica.

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, la ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note Verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il nostro Governo e il Governo della Repubblica del Libano sono importanti. Con questo disegno di legge di ratifica si dà esecuzione allo Scambio di Note Verbali concernente la proroga, per altri cinque anni, della vigenza dell'accordo di cooperazione nel settore della difesa tra i due Governi.

L'Italia partecipa, in ambito ONU, all'ISG (*International Support Group*) per il Libano e a diverse missioni internazionali in Libano, sin dal 1979. Quindi, ha un ruolo nel processo di stabilizzazione e pacificazione dell'area mediterranea e mediorientale. Pertanto, si tratta di proseguire un impegno già preso e che contribuisce a rafforzare le relazioni tra i due Paesi.

Per queste ragioni, esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia alla ratifica in esame. (*Applausi*).

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARTON](#) (*M5S*). Signor Presidente, con questa ratifica si chiede una proroga di cinque anni allo stato di fatto attuale dell'Accordo tra Italia e Libano. Siamo storicamente tra i maggiori contributori di uomini e mezzi per la stabilizzazione di quell'area. Attualmente, in Libano ci sono circa 1.200 tra uomini e donne delle nostre Forze armate.

Abbiamo dal 1979 missioni in quell'area. Le nostre Forze armate sono percepite come elemento stabilizzante e sono ben volute da quei popoli. Per questo motivo, votiamo favorevolmente e convintamente alla proroga.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, la ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note Verbali concerne il rinnovo dell'Accordo di cooperazione del nostro Paese con il Libano; Accordo che prevede operazioni umanitarie di *peacekeeping*, rispetto di trattati internazionali in materia di sicurezza difesa, controllo degli armamenti, industria militare, organizzazione, formazione e addestramento delle Forze armate libanesi.

Tutto questo si colloca anche in un'ottica di stabilizzazione del Paese, in un'area che per il nostro Paese, di fatto, è strategica proprio per la stabilizzazione dell'area mediterranea e mediorientale. Proprio per questo l'Italia partecipa in ambito ONU al gruppo di supporto internazionale; partecipa alla missione della Forza di interposizione in libano delle Nazioni unite (UNIFIL), mirata all'osservazione della *blue line*; di fatto l'Italia partecipa anche a un accordo bilaterale con il Libano proprio per la formazione e l'addestramento delle Forze di sicurezza libanesi, sempre con finalità di supporto alla stabilizzazione del Paese e alla lotta contro il terrorismo.

Ho avuto modo di vedere con i miei occhi i nostri dispiegamenti in quel Paese, che soffre di una crisi economica che sta devastando il territorio. Le uniche luci accese che si vedono di notte sono quelle di

alberghi o ristoranti, quei pochi rimasti aperti. Fa impressione vedere l'area oggetto della esplosione nel porto di Beirut di qualche anno fa. L'Italia è da sempre presente in quell'area; lo ha fatto anche nell'immediatezza dell'esplosione, fornendo aiuti, uomini e mezzi per aiutare la popolazione così duramente colpita e lo sta facendo ancora con un'iniziativa partita da pochi mesi, in cui la Difesa, attraverso infermieri e medici degli ospedali militari del Celio e di Taranto, va a garantire la sicurezza delle prescrizioni sanitarie per le Forze armate libanesi, sia per quelle attive che per quelle in pensione e per i loro familiari, coprendo così il 15 per cento di quella popolazione che di fatto è in estrema difficoltà anche per potersi curare.

L'Italia fa da sempre la propria parte, la sta facendo in tutto il mondo, è sempre presente dove la pace e la libertà vengono minacciate, dove ci sono fenomeni di soprusi. E lo fa attraverso i propri uomini e le proprie donne che portano le stellette, con quello spiccato senso di umanità che li contraddistingue ovunque nel mondo e del quale noi dovremmo andare fieri.

Con questo appello direi che l'Italia non può essere messa sotto accusa da parte di nessuno, non può sentirsi dare lezioni da parte di quei Paesi che invece respingono donne e bambini dai propri confini; anzi, io invito in modo particolare la Francia a essere la prima a rispettare i trattati, specialmente quelli che ha in essere con l'Italia.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

[LOSACCO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LOSACCO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, con il provvedimento in esame si proroga per ulteriori cinque anni l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Libano, firmato per la prima volta a Beirut il 21 giugno 2014.

Da più di quarant'anni, da quando cioè prese parte alla prima missione, l'Italia è sempre stata in prima linea per garantire la stabilità e la pacificazione dell'area. Ancora oggi, assieme all'Indonesia, siamo il principale contributore della missione per la costituzione di una forza di interposizione nel Libano meridionale al confine con Israele (la missione UNIFIL appunto). In particolare dal 2006, con la missione successiva al conflitto sul confine israelo-libanese (la guerra dei trentaquattro giorni), per ben quattro volte è stato scelto un generale italiano per guidare la missione: il genere Claudio Graziano dal febbraio 2007 al 2010; il comando è stato ancora italiano dal 2012 al 2016, prima con il generale Paolo Serra, a cui poi è subentrato il generale Luciano Portolano; successivamente, dal 2018 per quasi quattro anni, fino al febbraio dello scorso anno, l'Italia ha ancora guidato la missione UNIFIL con il prezioso lavoro del generale Stefano Del Collo, che ha contribuito a preservare il più lungo periodo di stabilità nella regione del Sud del Libano. Si tratta di un impegno importante che l'Italia certamente continuerà a garantire in futuro.

È giusto ricordare, signor Presidente, che il nostro Paese è impegnato anche nella missione militare bilaterale italiana in Libano (MIBIL), volta ad aumentare la capacità complessiva delle Forze di sicurezza libanesi. Anche questa missione si inquadra nell'ambito delle iniziative successive all'appello del Consiglio di sicurezza dell'ONU per assistere il Libano nei settori in cui esso più è stato colpito dalla crisi siriana, compresa l'assistenza ai rifugiati e alle comunità chiamate ad ospitarle.

Tra le numerose missioni di pace a cui abbiamo partecipato in questi anni, lo storico impegno in Libano è quello che più ha contribuito a rendere evidenti le attitudini e le capacità del contingente italiano, al punto da essere considerato un elemento imprescindibile dalla comunità internazionale, quello cioè di un Paese fattivamente impegnato nel dare il suo contributo alla comunità e agli organismi internazionali per promuovere la stabilità e la pace; un fatto di cui dobbiamo tutti essere orgogliosi.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico.

[ZEDDA](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZEDDA](#) (Fdi). Signor Presidente, la proroga in esame rende me e il partito che rappresento particolarmente fieri e onorati di poter votare favorevolmente. Al Libano ci legano anni di amicizia e la nostra presenza in quelle terre è storicamente ampiamente apprezzata.

In questa fase in cui il Governo Meloni lavora alla stabilità del Mediterraneo, non possiamo che votare favorevolmente l'Accordo in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Sulla dichiarazione Schuman per la pace - Giornata per l'Europa

PRESIDENTE. Desidero ricordare all'Assemblea che il 9 maggio si ricorda la Dichiarazione Schuman per la pace, la democrazia, il benessere dei popoli europei. Quest'anno la Giornata dell'Europa coincide con l'Anno europeo delle competenze, perché tutti possano avere effettive condizioni di uguaglianza sostanziale, che - come sappiamo - la nostra Costituzione richiama tra i principi fondamentali all'articolo 3.

Sul giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

PRESIDENTE. Ricordo all'Assemblea che oggi è altresì il Giorno della memoria delle vittime del terrorismo. Si sta svolgendo - credo proprio in questi minuti - una cerimonia al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato e delle alte cariche dello Stato. Invito quindi l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento per unirsi alla celebrazione e al ricordo delle vittime del terrorismo. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio). (Applausi).*

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Sospendo la seduta, che riprenderà al termine della Conferenza dei Capigruppo, che è stata convocata per le ore 14,30, solo per procedere con il calendario dei lavori. Non ci saranno votazioni, per cui chi vorrà conoscere il calendario dei lavori ci potrà raggiungere alle ore 14,30; altrimenti sarete informati per le vie abituali. Le sedute con votazioni saranno certamente fissate la prossima settimana. Lo chiarisco per evitare equivoci comunicativi.

(La seduta, sospesa alle ore 11,53, è ripresa alle ore 15,15).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi in data odierna, ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 25 maggio.

L'Assemblea si riunirà martedì 16 maggio, alle ore 16,30, con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis del Regolamento, sul disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, sulla competitività dei capitali. L'ordine del giorno della seduta prevede altresì la discussione generale del disegno di legge su procedibilità d'ufficio e arresto in flagranza e la discussione generale relativa alla seconda deliberazione del Senato sul disegno di legge costituzionale su sport in Costituzione.

Il prosieguo della settimana prevede il seguito della discussione dei predetti disegni di legge, nonché l'esame dei disegni di legge sulle celebrazioni per il 100° anniversario della morte di Giacomo Matteotti (dalla sede redigente) e in materia di circonvallazione di anziani, per i quali l'Assemblea ha deliberato la procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.

Nella giornata di mercoledì 17 maggio saranno inoltre discusse mozioni sul contrasto all'omofobia.

Il calendario della settimana dal 23 al 25 maggio prevede la discussione dei decreti-legge in materia di energia, salute e fisco e sulla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Giovedì 18 e giovedì 25 maggio sono previsti il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il programma dei lavori del Senato per i mesi di maggio e giugno 2023:

- Disegno di legge n. 592 e connessi - Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza *(approvato dalla Camera dei deputati)*
- Disegno di legge costituzionale 13-B - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di

attività sportiva (*approvato in prima deliberazione dal Senato; approvato senza modificazioni in prima deliberazione dalla Camera dei deputati*) (*seconda deliberazione del Senato*) (*voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato*)

- Disegno di legge n. 551 - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti (*dalla sede redigente*)
- Disegno di legge n. 586 - Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane
- Elezione di organi collegiali
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio
- Mozioni
- Interpellanze e interrogazioni
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori fino al 25 maggio:

Martedì	16	maggio	h. 16,30-20	- Comunicazioni del Presidente,
Mercoledì	17	"	h. 10-20	a i s e n s i dell'articolo 126 - <i>b i s</i> , comma 2- <i>bis</i> , d e l Regolamento, sul disegno di legge n. 674 - Interventi a sostegno della competitività dei capitali (<i>collegato alla manovra di f i n a n z a pubblica</i>)
Giovedì	18	"	h. 10	- Disegno di legge n. 592 e connessi - Procedibilità d'ufficio e arresto in flagranza (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Disegno di legge costituzionale n. 13-B - <i>M o d i f i c a</i>

				<p>all'articolo 33 d e l l a Costituzione, in materia di attività sportiva <i>(approvato in p r i m a deliberazione dal Senato; approvato s e n z a modificazioni i n p r i m a deliberazione dalla Camera dei deputati) (s e c o n d a deliberazione del Senato) (v o t o a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)</i></p> <p>- Mozioni sul c o n t r a s t o all'omofobia (mercoledì 17)</p> <p>- Disegno di legge n. 551 - Celebrazioni p e r i l c e n t e s i m o anniversario della morte di G i a c o m o Matteotti <i>(dalla sede redigente)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 586 - Circonvenzione di anziani</p> <p>- Sindacato i s p e t t i v o (giovedì 18)</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151-<i>bis</i> del</p>
--	--	--	--	--

				Regolamento (giovedì 18, ore 15)
--	--	--	--	--

Gli emendamenti al disegno di legge n. 592 e connessi (Procedibilità d'ufficio e arresto in flagranza) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 11 maggio.

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 586 (Circonvenzione di anziani) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	23	maggio	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 34, Misure su energia, salute e fisco (o v e approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 29 maggio) - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 35, Ponte sullo stretto di Messina (o v e approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 30 maggio) - Sindacato ispettivo (giovedì 25) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 25, ore 15)
Mercoledì	24	"	h. 10-20	
Giovedì	25	"	h. 10	

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. ... (Decreto-legge n. 34, Misure su energia, salute e fisco) e n. ... (Decreto-legge n. 35, Ponte sullo stretto di Messina) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 34, Misure su energia, salute e fisco)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 35, Ponte sullo stretto di Messina)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 16 maggio 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 16 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 15,17).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 ([563](#))

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 4.876 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4 e 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, 12, paragrafo 1, lettera d., e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 ([613](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 del Trattato stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 55.879 a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2023, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972 ([602](#))

ARTICOLI DA 1 A 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Uffici del saggio e loro marchio)

1. Gli uffici del saggio del sistema camerale sono designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge. Essi appongono il marchio comune di controllo previsto dall'articolo 7 della Convenzione medesima, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 13.053 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo

10 della medesima Convenzione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022 ([639](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022 ([640](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note verbali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di Note stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dello Scambio di Note verbali di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 563

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene confermato che dall'articolo 2 (lettere c., d, ed f. del paragrafo 1), dall'articolo 4 (lettere e. ed f. del paragrafo 1) e dall'articolo 5 (paragrafo 2) dell'Accordo non derivano oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, in quanto tutte le attività ivi previste, qualora eventualmente svolte, verranno effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie già allocate a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 7, paragrafo 3, si conferma quanto asserito nella relazione tecnica, ossia che la Parte italiana non intende concedere alla Parte ghanese anticipazioni al personale interessato alle attività di collaborazione regolate dall'Accordo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 613

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 602

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 639

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 640

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calandrini, Castelli, Cattaneo, Craxi, De Poli, Durigon, Fazzolari, Giacobbe, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Naturale, Ostellari, Rauti, Renzi, Rossomando, Rubbia, Sbrollini, Scalfarotto, Scarpinato, Segre, Silvestro e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico e Ronzulli, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Gruppi parlamentari, composizione

La senatrice Cinzia Pellegrino ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia.

Il Presidente del Gruppo stesso ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Pellegrino, cessa di farne parte il senatore Ciriani, sostituito in qualità di membro del Governo dalla senatrice Tubetti;

6a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Tubetti, cessa di farne parte il senatore Russo;

8a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Tubetti, entra a farne parte il senatore Ciriani, sostituito in qualità di membro del Governo dalla senatrice Tubetti;

10a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Russo.

Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 4 maggio 2023, ha chiamato a far parte della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza la senatrice Fregolent, in sostituzione della senatrice Paita, dimissionaria.

Il Presidente del Senato, in data 5 maggio 2023, ha chiamato a far parte della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza la senatrice Paita, in sostituzione della senatrice Fregolent, dimissionaria.

Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, Ufficio di Presidenza

La Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: Liliana Segre

Vice Presidenti: Ester Mieli e Francesco Verducci

Segretari: Daisy Pirovano e Sabrina Licheri

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Senatori Alfieri Alessandro, Spagnolli Luigi, Casini Pier Ferdinando, Delrio Graziano, Borghi Enrico
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020,

b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (108-376-B)

(presentato in data 05/05/2023)

S.108 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica.(T.U. con S.376) C.859 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.567).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (685)

(presentato in data 04/05/2023);

senatori Renzi Matteo, Paita Raffaella

Disposizioni per la soppressione del CNEL (686)

(presentato in data 08/05/2023);

senatori Centinaio Gian Marco, Bergesio Giorgio Maria

Disciplina della professione di guida turistica (687)

(presentato in data 05/05/2023);

senatore Potenti Manfredi

Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di comunicazioni e notifiche telematiche di cancelleria (688)

(presentato in data 05/05/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Marina Elvira ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (685)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Comitato per la legislazione (assegnato in data 05/05/2023).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 4 e 5 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni le comunicazioni concernenti:

la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale all'ingegnere Mario Nobile, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'ingegnere Laura D'Aprile.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica dalle società Ardutch B.V., Beko Europe B.V., Whirlpool Emea Holdings LLC, riguardante il conferimento del Business Arcelik e del Business Whirlpool a Beko Europe B.V.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 153).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2022, recante l'esercizio dei poteri speciali, con condizioni, in ordine all'operazione notificata dalle società Maja Holdings LLC e CIT S.r.l. riguardante l'acquisizione da parte di Maja Holdings LLC di una partecipazione pari al 49% del capitale sociale di CIT S.r.l., la quale detiene il 100% del capitale della società B-MAX S.r.l.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 154).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto

del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto concernente l'autorizzazione alla variazione non onerosa dell'oggetto di interventi relativi alla richiesta del 17 gennaio 2023 della variante del progetto proposto dall'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, per il progetto "Interventi straordinari di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale".

Il predetto documento è trasmesso alla 1a, alla 3a e alla 5a Commissione permanente.

Con lettera in data 28 aprile 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Castelluccio Inferiore (Potenza).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in data 5 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, relativa al secondo semestre 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. LXXI-bis*, n. 2).

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 8 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al primo trimestre 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. LXXIII-bis*, n. 3).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 maggio 2023, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della deliberazione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6 aprile 2023, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore:

della signora Ponziani Antonella, attrice e regista;

della signora Abbate Maria Luisa, attrice, regista, scrittrice e video maker;

del signor Mari Alberto, poeta, scrittore e artista visivo.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo delle esportazioni, importazioni e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2022.

La predetta relazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 6a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. LXVII*, n. 1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Moldavia a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra (COM(2023) 245 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione sul riesame del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi che contribuisce al completamento dell'Unione bancaria (COM(2023) 225 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 2 maggio 2023, ha inviato il testo di 5 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 29 al 30 marzo 2023, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 127*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo delle competenze, alla 4a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 128*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 129*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 130*);

risoluzione sulla relazione sullo Stato di diritto 2022 - La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea, alla 1a, alla 2a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 131*).

Assemblea parlamentare della NATO, elezione del Presidente e del Membro supplente della delegazione parlamentare italiana

La Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO ha proceduto alla propria costituzione, eleggendo Presidente l'onorevole Lorenzo Cesa e Membro supplente l'onorevole Andrea Giorgio Orsini.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 5 maggio 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, la direttiva 1999/37/CE del Consiglio e la direttiva (UE) 2019/520 per quanto riguarda la classe di emissione di CO₂ dei veicoli pesanti con rimorchi (COM(2023) 189 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 maggio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 8 maggio 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023) 160 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'8 maggio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 8 maggio 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (COM(2023) 237 definitivo). Ai sensi

dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'8 maggio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 3a e alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), elezione del Presidente della Delegazione parlamentare italiana

La Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa ha proceduto all'elezione del proprio Presidente.

E' risultato eletto l'onorevole Eugenio Zoffili.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 5 al 9 maggio 2023)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 18

GASPARRI: su un'intervista del magistrato Roberto Pennisi a "Il Giornale" (4-00292) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

SALVITTI: sulla chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Segni (Roma) (4-00367) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

STEFANI: sul mantenimento in vigore degli elenchi dei delegati alle vendite giudiziarie già formati (4-00341) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

Interrogazioni

[ZANETTIN](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nelle scorse settimane ha destato stupore il contrasto interno agli uffici giudiziari esploso dopo la richiesta del sostituto procuratore generale di Milano, dottor Cuno Tarfusser, di chiedere la revisione della condanna di Olindo Romano e Rosa Bazzi per "la strage di Erba";

la Procura della Repubblica di Como, infatti, con un suo comunicato stampa in data 27 aprile 2023, ha contestato l'iniziativa del sostituto procuratore generale, con esposizione puntuale di argomenti in fatto e diritto, a sostegno dell'inchiesta originaria;

a giudizio dell'interrogante tale iniziativa pare quantomeno "irrituale", poiché i magistrati dovrebbero rispondere con gli atti e non con le dichiarazioni ai giornali, alle iniziative giudiziarie dei colleghi, pur se oggetto di precedenti articoli di stampa,

si chiede di sapere:

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in merito all'iniziativa della Procura della Repubblica di Como;

se intenda attivare i propri poteri ispettivi per verificare la correttezza dell'operato degli uffici.

(3-00417)

[NICITA](#), [BASSO](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

la fondazione "Ugo Bordoni" è un ente *in house* della pubblica amministrazione, e si configura come un'istituzione di alta cultura e ricerca, che conduce ricerche, studi scientifici e applicativi negli ambiti delle comunicazioni elettroniche, dell'informatica, dell'elettronica, dei servizi pubblici a rete, della radiotelevisione e dei servizi audiovisivi e multimediali in genere, al fine di promuovere il progresso scientifico e l'innovazione tecnologica;

la fondazione persegue gli obiettivi: di promozione e innovazione tecnologica; di trasferimento delle competenze digitali per favorire la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni; di supporto scientifico e tecnologico al mondo delle imprese; di definizione degli scenari finalizzati a offrire soluzioni per la tutela del cittadino. In base alla legge 14 maggio 2005, n. 80, essa presenta, annualmente, una relazione al Governo e al Parlamento sulle proprie attività;

considerato che:

l'articolo 27 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, modifica l'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione, ridefinendo i compiti e la struttura organizzativa della fondazione;

in particolare, il comma 2 prevede che il consiglio di amministrazione della fondazione, in carica dall'8 settembre 2021, decada trascorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione;

il consiglio di amministrazione, organo di gestione, è costituito da tre consiglieri, di cui: a) uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico; b) uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri in rappresentanza delle altre amministrazioni pubbliche, sentito il comitato delle pubbliche amministrazioni; c) un altro nominato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

la scadenza naturale del mandato dell'organo, come da statuto attualmente vigente, è prevista nel settembre 2025, prevedendo una durata in carica di 4 anni;

la scelta di far decadere l'organo di gestione della fondazione, oltre ad apparire del tutto inappropriata in ragione delle competenze specifiche del presidente e dei consiglieri, priva l'ente di alte professionalità in grado di guidare la fondazione in una delicata fase di transizione, con il rischio di comprometterne la solidità e la continuità operativa;

il suddetto articolo stabilisce, altresì, la definizione di un nuovo statuto, da approvare con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, senza, peraltro, indicare un termine entro il quale emanare il decreto ministeriale,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni di necessità e urgenza che hanno indotto il Governo a ridefinire i compiti e la struttura organizzativa della fondazione Ugo Bordoni, con conseguente decadenza del consiglio di amministrazione in carica;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la ridefinizione dei compiti e dell'organizzazione della fondazione Bordoni metta a rischio l'autonomia dell'ente, anche alla luce delle modifiche introdotte dal richiamato decreto-legge all'articolo 41, comma 5, della legge n. 3 del 2003, dove è stato espunto ogni riferimento alla "piena autonomia" di elaborazione e proposte da parte della fondazione;

se intenda chiarire le motivazioni sottostanti alle modifiche introdotte alla stessa legge n. 3, per effetto delle quali il nuovo statuto della fondazione sarà approvato con decreto ministeriale senza, peraltro, indicare un termine entro il quale emanare il decreto stesso.

(3-00418)

[LORENZIN](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [CRISANTI](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MISIANI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [VALENTE](#), [VERINI](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il comitato prezzi e rimborso (CPR) dell'Agenzia italiana del farmaco, il 21 aprile 2023, in occasione della giornata nazionale della salute della donna, ha espresso parere favorevole alla gratuità dei contraccettivi orali per le donne, con un onere totale per lo Stato stimato in circa 140 milioni di euro all'anno, su cui si dovrà esprimere il consiglio di amministrazione dell'AIFA;

questa decisione a favore delle donne, definita da molti di "portata storica", era attesa da tempo e rappresenta un importante passo in avanti nella tutela della salute sessuale e riproduttiva;

in un'intervista resa al "Quotidiano Sanità" il giorno stesso, Giovanna Scroccaro, presidente del CPR di AIFA, ha detto: "si tratta di una decisione importante, che consentirà di ampliare la platea di donne che oggi, magari, consideravano il costo di questi contraccettivi come troppo alto e per questo non ne facevano uso. Da sempre in Italia c'è uno scarso ricorso alla contraccezione e questo ora potrà cambiare";

la decisione è stata accolta con favore anche dal presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Filippo Anelli, per il quale il provvedimento "rende le donne uguali davanti alla salute" e "consente di favorire i ceti più deboli della popolazione";

in modo analogo si era già espresso il comitato tecnico-scientifico dell'AIFA;

considerato che:

nel corso del *question time* svoltosi alla Camera dei deputati il 3 maggio, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, sen. Ciriani, intervenendo in vece del Ministro della salute, ha risposto all'interrogazione 3-00360, a prima firma dell'on. Zanella, in cui si chiedeva al Governo se non

ritenesse "indispensabile sostenere, per quanto di competenza, la decisione del Comitato prezzi e rimborso dell'Agenzia italiana del farmaco, anche individuando, se necessario, le risorse pari a 140 milioni di euro al fine di consentire al Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco di approvare in tempi rapidi la gratuità della pillola anticoncezionale per tutte le donne e in tale contesto promuovere lo sviluppo della ricerca sugli anticoncezionali ormonali maschili e una campagna informativa e formativa sulla sessualità responsabile";

nella risposta il ministro Ciriani ha dichiarato che "le valutazioni e gli approfondimenti che il consiglio di amministrazione dell'AIFA è chiamato a svolgere in questi giorni, nel rispetto delle funzioni e prerogative allo stesso attribuite dall'ordinamento, sono finalizzati a garantire che la scelta tecnica operata dalle commissioni consultive sia in linea con il tetto programmato della spesa farmaceutica e non concorra ad alcun sfondamento del medesimo";

il Ministro inoltre ha detto: "l'AIFA ha precisato che il parere delle Commissioni si riferisce esclusivamente ai contraccettivi cosiddetti 'daily'. Ineludibile appare, tuttavia, anche in relazione alle attribuzioni del Ministro dell'economia e delle finanze, la questione della compatibilità della tenuta finanziaria delle scelte operate nel settore farmaceutico per l'impatto sulla relativa spesa a carico del Fondo sanitario nazionale, stimato in 140 milioni di euro";

putroppo, questa risposta ha evidenziato in modo inequivoco non solo la mancanza di un'assunzione di responsabilità da parte del Governo, ma anche la chiara volontà di ostacolare la scelta di garantire la gratuità dei contraccettivi orali per le donne per le quali la spesa in contraccettivi orali è, attualmente, di ben 230 milioni di euro all'anno;

considerato inoltre che desta preoccupazione, rispetto alla decisione definitiva del consiglio di amministrazione dell'AIFA, il fatto che sia in corso la riforma della *governance* di AIFA,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso intervenire per chiarire la volontà del Governo di dare seguito a questa importante decisione del comitato prezzi e rimborso di AIFA, al fine di consentire al consiglio di amministrazione di approvare in tempi rapidi la gratuità dei contraccettivi orali, nel rispetto dell'autonomia dell'Agenzia italiana del farmaco e dei suoi comitati, nonché del lavoro da loro svolto in questi mesi per addivenire a una decisione di civiltà e di equità che non deve essere ostacolata da motivi che appaiono agli interroganti di difficile comprensione.

(3-00419)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MAZZELLA](#), [ALOISIO](#), [PIRONDINI](#), [PIRRO](#), [TURCO](#), [DE ROSA](#), [MARTON](#), [BILOTTI](#), [SIRONI](#), [TREVISI](#) - *Ai Ministri della salute e della difesa.* - Premesso che:

l'antibiotico amoxicillina è un farmaco di prima scelta per tutte le più comuni patologie infettive, efficace e ben tollerato con bassi rischi di effetti avversi. Indicato nel trattamento di faringotonsillite di SBEA (streptococco beta emolitico di gruppo A), otite e polmonite batterica, è molto utilizzato quale ausilio di primo intervento in età pediatrica e non solo. Tuttavia, dal mese di novembre 2022, la disponibilità di questo farmaco scarseggia;

nelle more di questa carenza, risulta agli interroganti che si stiano prescrivendo alternative terapeutiche spesso inappropriate, con conseguenti rischi connessi agli effetti collaterali alle reazioni avverse. Pertanto, le associazioni di pediatri italiani, sotto le sigle ACP, SIP e FIMP, hanno rivolto un appello all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), sollecitando iniziative volte ad affrontare il problema, tra cui la produzione da parte dello stabilimento chimico militare;

più specificamente, come evidenziato dalle società scientifiche e culturali pediatriche, se a partire dal 2021 la carenza riguardava alcune formulazioni d'uso ospedaliero, come riconosciuto anche da AIFA, da alcuni mesi la carenza a livello territoriale riguarda tutte le formulazioni di amoxicillina. Perciò, si tratta di un grave e serio problema, e non solo per l'attività pediatrica delle cure primarie;

come dichiarato alla stampa dal presidente dell'Associazione culturale Pediatri, dottoressa Stefania Manetti: "Ci stiamo adeguando a una carenza sempre più cronica e diffusa, anche durante l'attuale epidemia di infezioni streptococciche che a sua volta ha acuito il problema della scarsa disponibilità e della inappropriatezza prescrittiva, con il rischio di trovarci di fronte a complicanze suppurative sempre più difficili da trattare, come già segnalato da alcuni reparti ospedalieri pediatrici"

("corriere.it", 28 aprile 2023);

nel corso dell'evento "C'è carenza di farmaci in Europa? Strategia per il fabbisogno delle materie prime", organizzato dal Centro Studi Americani in collaborazione con EDRA, i maggiori esperti del settore farmaceutico hanno evidenziato che per arginare il problema della carenza dei farmaci serve una programmazione nel lungo periodo. In particolare, nel corso del dibattito il Sottosegretario alla salute, Marcello Gemmato, ha testualmente dichiarato: "Una nazione come l'Italia dovrebbe dotarsi di una strategia per essere indipendente su produzione di principi attivi ed eccipienti. È importante investire nella ricerca che al momento è affidata ad altri paesi. Bisogna creare condizioni favorevoli per cui l'industria farmaceutica che investa in Italia",

si chiede di sapere:

quali siano le iniziative intraprese per rendere l'Italia indipendente sotto il profilo della produzione di principi attivi ed eccipienti e quali siano le strategie adottate per creare le condizioni favorevoli affinché l'industria farmaceutica investa in Italia;

quali iniziative abbia adottato il Ministro della salute per affrontare la carenza di amoxicillina;

se, al fine di adottare iniziative efficienti affinché si sopperisca alla carenza di farmaci essenziali, i Ministri in indirizzo condividano l'opportunità di disporre la produzione di amoxicillina presso lo stabilimento chimico farmacologico militare, che annovera una rinomata tradizione nella realizzazione di prodotti farmacologici di primo soccorso;

quali iniziative, nel perimetro delle proprie competenze, il Ministro della salute intenda assumere al fine di garantire, in tempi rapidi, la disponibilità sul mercato dell'amoxicillina;

se condivide l'opportunità di predisporre un sistema di monitoraggio dei farmaci che dia informazioni trasversali e integrate tra produzione, distribuzione intermedia e farmacie sul territorio.

(3-00420)

[TURCO](#), [PIRRO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che il 4 maggio 2023 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge, non ancora pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, che introduce disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. Secondo quanto riportato nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 33, le nuove norme mirano a un riordino della disciplina in materia di amministrazione degli enti pubblici previdenziali, delle fondazioni lirico-sinfoniche e delle società quotate. In relazione alla *governance* degli enti previdenziali pubblici, in via di prima applicazione, al fine di procedere agli adeguamenti dei regolamenti organizzativi e interni degli enti, si prevede che entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge sia nominato un commissario straordinario, con la conseguente decadenza dei presidenti, dei vicepresidenti e dei consigli di amministrazione;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

è evidente che il commissariamento di INPS e INAIL viene realizzato con provvedimento immotivato e senza precedenti. Solitamente, il commissariamento di un ente pubblico avviene per motivi di particolare urgenza che ne impediscono il corretto funzionamento, come gravi inefficienze nella gestione o problemi finanziari. È evidente che il motivo per cui l'Esecutivo ha fatto ricorso a tale strumento è che, diversamente, non avrebbe potuto nominare nuovi presidenti: infatti, INPS e INAIL non sono sottoposti al cosiddetto *spoils system*, il sistema che permette a un governo appena insediato di cambiare alcuni funzionari pubblici, sostituendoli con persone di fiducia o comunque con cui c'è più sintonia dal punto di vista politico;

entrambi i presidenti dei suddetti enti si sono contraddistinti per alcuni temi di grande portata e di interesse politico avversati dall'attuale Governo, come ad esempio il reddito di cittadinanza e il "decreto dignità";

in particolare, la scadenza naturale del presidente e del consiglio di amministrazione attuali di INPS è prevista per il 15 aprile 2024, poiché solo il 15 aprile 2020, con il consiglio di amministrazione, si sono insediati gli organi. Ne consegue che il commissariamento attuato con il provvedimento approvato il 4 maggio 2023 è strumentale solo a far decadere gli organi con un anno di anticipo e non a cambiare realmente la *governance*, che rimane sostanzialmente la stessa;

inoltre, il commissariamento fa decadere anche il direttore generale, che ha un incarico di 5 anni che sarebbe cessato a febbraio 2027. Su tale aspetto ci sono, tra l'altro, evidenti profili di illegittimità amministrativa, che configurano un abuso del potere politico verso il potere amministrativo; i commissariamenti ci sono sempre stati e sono legittimi, ma quando non sono fatti unicamente per anticipare strumentalmente e senza motivi reali le scadenze degli organi, come nel caso attuale; considerato che:

la decisione assunta dal Consiglio dei ministri, come ha evidenziato anche la CGIL, è stata presa senza alcun confronto con chi rappresenta lavoratori e pensionati, che sono gli "azionisti di maggioranza" degli enti previdenziali pubblici coinvolti;

il sindacato, in una nota, ha dichiarato che: "Nell'assenza dei requisiti di necessità e urgenza, e in nome di una riforma dai contorni fumosi e mai esplicitati si decapitano improvvisamente il più grande istituto pubblico d'Europa e l'Inail, competente sulla delicatissima materia della sicurezza sul lavoro. Che lo si faccia in una fase difficile come quella attuale, non solo dal punto di vista sociale ed economico, ma anche per gli investimenti del Pnrr da mettere a terra e con una pubblica amministrazione da rilanciare, rende la decisione ancor più grave e preoccupante". La nota conclude: "come sindacato, esprimiamo la nostra netta contrarietà a questo provvedimento e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per vigilare su quanto sta accadendo e per tutelare gli interessi delle persone che rappresentiamo. Pensionati e lavoratori hanno diritto a vedere amministrati nel modo migliore i propri contributi, a ricevere servizi all'altezza delle loro necessità, a lavorare con la massima tutela della loro salute";

tutto ciò lede gravemente l'indipendenza e l'autonomia dei due enti previdenziali pubblici, si chiede di sapere se si intenda rivedere la misura approvata in Consiglio dei ministri, al fine di scongiurare un commissariamento strumentale e non motivato da ragioni di necessità e urgenza, garantendo l'autonomia e l'indipendenza degli enti coinvolti.

(3-00421)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

i dati emersi dallo studio dell'osservatorio sull'analisi della desertificazione dei servizi bancari prodotti dalla FIRST CISL di Padova e Rovigo sono inequivocabili;

attraverso l'incrocio dei dati con quelli della Banca d'Italia, risulta che in brevissimo tempo sono andati persi moltissimi sportelli bancari;

importanti istituti bancari nazionali, come già hanno fatto altri precedentemente, hanno annunciato di voler chiudere entro il 2025 una filiale ogni tre;

a livello nazionale ci sono state 50 chiusure nel 2022, 450 programmate nel 2023, fino al raggiungimento pieno dell'obiettivo nel 2024-2025 (come previsto dai piani interni);

tra la provincia padovana e quella rovigina, sono 13 gli sportelli di Intesa Sanpaolo pronti a chiudere, ma la cifra è destinata a lievitare notevolmente;

nel padovano gli sportelli nel territorio sono passati dai 555 del 2016 agli attuali 398;

corrispondono a circa il 21 per cento in meno, ovvero 20.000 padovani circa vivono in un comune senza una succursale bancaria;

si tratta di servizi al cittadino, allo sviluppo dell'impresa, ai territori;

osservato che:

la desertificazione dei servizi bancari creerà un ulteriore depauperamento del contesto economico ed un vuoto di servizi essenziali interconnessi con il territorio;

in questo momento di criticità storica, la transizione tecnologica non è ancora a disposizione o a conoscenza di tutti e si innesta su aree già con problematiche relative a organizzazione, sostenibilità, *welfare* sociale ed un'elevata quantità di persone anziane e fragili;

l'abbandono del presidio bancario ricade su tutta la collettività soprattutto nelle aree dove risulta fondamentale la sinergia tra politica, imprese e parti sociali;

ritenuto che:

il ricorso ai canali digitali dell'*home banking* non deve diventare l'unica strada dell'attività bancaria;

la consulenza personalizzata è ancora fondamentale per permettere a famiglie ed imprese un corretto accesso ai servizi, sia che si tratti di credito sia di investimenti, specialmente in questo periodo di turbolenza dei mercati dove il consulente di banca con la sua professionalità può "fare la differenza"; non si possono lasciare scoperte le funzioni relative alla gestione del credito che, come noto in contesti di desertificazione del servizio bancario, potrebbe finire in mano alla criminalità organizzata; i sindaci interessati di tutta l'area padovana, rodigina e della bassa hanno dovuto subire le decisioni imposte dall'alto quali politiche di risanamento e razionalizzazione decise a livello di gruppo interbancario;

le chiusure in massa degli istituti hanno di fatto precluso soluzioni alternative ed hanno impedito a istituzioni e sindaci di intervenire e concordare una gestione sul territorio più prudente e "ponderata" a beneficio dei propri cittadini e delle imprese locali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno porre in essere, a beneficio dei piccoli comuni, disposizioni normative *ad hoc* volte a ripristinare i servizi essenziali scomparsi a seguito di riassetto interni di un settore, quale quello bancario, fatto di soggetti privati che si trovano ad interagire in modo stretto ed interconnesso con Comuni, enti ed istituzioni;

se intenda porre in essere azioni informative e divulgative specifiche per aiutare le fasce economiche più esposte e fragili di quei comuni penalizzati dalle chiusure ad accrescere le conoscenze e competenze tecniche per rendere produttivi gli investimenti azionari o collocare al meglio il risparmio; se intenda, nei limiti delle proprie competenze, potenziare i servizi bancari ancora operanti sul territorio con politiche di sostegno di lungo periodo e di ampio raggio.

(4-00438)

[ROJC](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:

l'Electrolux di Porcia (Pordenone) rappresenta uno dei principali poli manifatturieri del nostro Paese; negli anni '80, l'azienda multinazionale svedese, dopo aver rilevato il marchio pordenonese Zanussi, è stata *leader* mondiale dell'elettrodomestico;

dopo le prime indiscrezioni filtrate nel mese di febbraio 2023, non confermate né smentite da Electrolux, l'agenzia Bloomberg ha rilanciato in questi giorni l'ipotesi di una cessione degli stabilimenti al gruppo cinese Midea;

secondo quanto riferito da fonti di stampa, tra cui "Il Gazzettino", "il Messaggero Veneto" e la testata "Firstonline", la cinese Midea potrebbe essere vicina alla firma per l'acquisizione della svedese Electrolux, dopo lunghe trattative e grazie al sostegno di Investor AB della famiglia Wallenberg, il maggiore azionista di Electrolux;

da Firstonline si apprende che nello scorso mese di marzo l'intero *top management* della multinazionale cinese era in Italia, in una serie di accurate visite presso le fabbriche Electrolux e, secondo quanto riferisce Il Gazzettino, il gruppo Midea sarebbe interessato ad acquisire lo stabilimento di Porcia solo tramite un'offerta amichevole;

considerato che:

il 1° maggio, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale il Governo esercita i poteri speciali in materia di *asset* strategici in relazione all'operazione di fusione tra Whirlpool Emea e Arcelik, volta alla creazione di un gruppo europeo degli elettrodomestici, autorizzando l'operazione con specifiche prescrizioni a salvaguardia del patrimonio tecnologico, della produzione e dei livelli occupazionali;

per lo stabilimento Electrolux di Porcia in aprile e maggio l'orario torna, come a gennaio e febbraio, a 6 ore giornaliera, e sono già previste due chiusure totali dello stabilimento, mentre altre due sono quasi certamente in programma, proprio nei mesi in cui storicamente il lavoro riprende, i volumi salgono e si fa cassa;

le organizzazioni sindacali chiedono da tempo di istituire presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un tavolo di settore e, rispetto all'esercizio del *golden power*, sostengono che, nei termini in cui già è stato fatto per Whirlpool, potrebbe venire avviato anche per Electrolux,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda chiarire la propria posizione nei confronti dell'interessamento del gruppo cinese Midea per l'acquisto dello stabilimento Electrolux di Porcia; quali specifiche iniziative, incluso l'eventuale esercizio del *golden power*, intenda assumere al fine di preservare un *asset* industriale così importante e se intenda accogliere la richiesta delle organizzazioni sindacali di attivare un tavolo di confronto sul futuro di questa azienda.

(4-00439)

DE POLI - *Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il settore della pesca e dell'acquacoltura versa da diversi anni in condizione di crisi anche a seguito degli interventi comunitari in materia, quali l'introduzione del regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che "istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale". Seppure a beneficio dell'ambiente, l'applicazione del regolamento ha comportato, per l'intero settore, una notevole contrazione del fatturato pari a circa il 30 per cento, con effetti socioeconomici notevoli per tutta la filiera ittica, dalle esportazioni al calo dei salari medi, alle difficoltà di reperimento di personale marittimo, all'incertezza sugli investimenti;

le associazioni di categoria della pesca, con l'Alleanza europea per la pesca a strascico (EBFA), hanno ribadito in più occasioni le criticità emerse nel piano d'azione "Proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente", presentato dalla Commissione europea, relativamente all'approvvigionamento ed alla sicurezza alimentare;

in continuità rispetto a quanto attuato dal 2019, con circolare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 dicembre 2022 è stato comunicato che, per l'anno 2023, "sarà prevista l'obbligatorietà di effettuare oltre ai giorni continuativi di arresto temporaneo, un determinato numero di giorni aggiuntivi che varia in base alle caratteristiche tecniche dell'unità da pesca e alla GSA di appartenenza e/o di operatività" ("fermo pesca");

tenuto conto che:

nella GSA (geographical sub area) 17, che copre il mar Adriatico centro-settentrionale, nel 2023, una barca con una lunghezza fuori tutto superiore ai 24 metri avrà l'obbligo di interruzione delle attività per 43 giornate a fronte delle 33 previste per le imbarcazioni di dimensioni inferiori; si assisterà di fatto, tra segmenti di flotta di diversa misura, al manifestarsi di evidenti squilibri socioeconomici, in termini di redditività, e ad una forma di competizione interna legata alle sole caratteristiche delle unità di pesca che si ripercuoteranno sull'intero settore. Basti pensare che una sola imbarcazione di 25 metri in base alla tipologia di "pesca-mestiere", nel 2023, a seguito di un fermo pesca di 10 giorni superiore rispetto alle imbarcazioni di dimensioni più ridotte, ove non modificato con la circolare richiamata, subirebbe un calo di fatturato fino a 80.000 euro, al quale si aggiungerebbe l'ulteriore difficoltà di reperire l'equipaggio necessario in considerazione del mancato guadagno per i giorni di fermo;

l'obiettivo di eliminare gradualmente i pescherecci a strascico dai siti "Natura 2000" incide su un settore che in Europa, con 7.000 imbarcazioni di cui circa un terzo italiane, contribuisce al 25 per cento degli sbarchi totali di prodotti ittici e al 38 per cento dei ricavi;

la domanda interna non soddisfatta dal prodotto nazionale verrà colmata dal prodotto importato da Paesi in cui vigono regole meno rigide sulla gestione della pesca e sulla sicurezza alimentare,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano adottare misure volte a tutelare l'importante settore ittico nazionale individuando politiche di tutela dei mari diverse dal fermo pesca, quali le attività di ripopolamento strategico o di pescaggio a rotazione delle specie, secondo il variare effettivo delle stagioni, delle condizioni climatiche del periodo e dello *status* dinamico delle varie specie di pesci presenti nei nostri mari;

se intendano adottare misure fiscali volte ad incentivare una crescita degli utili del settore, in contrazione da tempo, e parimenti prevedere politiche del lavoro a sostegno dei redditi degli operatori del comparto pesca e acquacoltura, tali da assicurare un'adeguata retribuzione ed un più agevole ricambio generazionale.

(4-00440)

CALANDRINI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la provincia di Latina negli anni ha visto aumentare plurimi fenomeni criminali, rendendo evidente l'esigenza di incrementare la pianta organica delle forze dell'ordine, in modo da rispondere alle mutate esigenze;

dai dati pubblicati nel 2022 dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno emerge che vi sono state 18.401 denunce presentate (in aumento rispetto alle 17.267 denunce presentate nel 2021) e lo scenario di illegalità crescente richiede l'innalzamento della Questura di Latina al livello superiore, al fine di conseguire l'obiettivo dell'aumento degli organici per rinforzare il sistema di sicurezza;

le richieste delle forze politiche e dei sindacati per un aumento di organico si moltiplicano e da anni chiedono che ciò avvenga, alla luce del peggioramento delle condizioni di ordine pubblico e delle nuove e sempre più strutturali emergenze legate, in una provincia come quella di Latina, alle infiltrazioni della malavita organizzata, all'immigrazione, alle truffe e ai furti;

considerato che:

è di tutta evidenza l'esigenza che vengano effettuate verifiche nei settori dell'economia permeabili ad ingerenze da parte di associazioni mafiose e nei quali potrebbero annidarsi interessi economici rilevanti. Inoltre, è da considerare che la crisi di liquidità derivata dai recenti accadimenti, sia di natura sanitaria, che derivante dalla situazione di instabilità internazionale, potrebbe favorire l'ingresso di capitali provenienti da attività illegali nei settori dell'edilizia, dell'urbanistica e dei lavori pubblici, dell'intrattenimento e del turismo;

negli ultimi dodici anni vi sono state indagini significative che hanno svelato sodalizi, la presenza di una criminalità organizzata e di mafia autoctona, oltre all'operatività di realtà criminali strutturate che derivano dalla particolare posizione geografica di Latina;

ritenuto che:

dall'analisi degli atti processuali, dalle segnalazioni della Banca d'Italia di operazioni finanziarie sospette, dai rapporti della Regione Lazio, si evince un incremento prevalente di reati di tipo economico;

la delinquenza organizzata sfrutta le difficoltà economiche quali quelle derivanti dal brusco aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime e quindi pone in essere strategie tra cui usura, attività estorsiva, speculativa in ambito immobiliare, illecita concorrenza attraverso l'uso di minaccia o violenza, corruzione nell'ambito dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, riciclaggio di denaro; va poi tenuta in considerazione la posizione geografica del capoluogo pontino e la sua vicinanza alla Capitale, che lo rendono un territorio permanentemente esposto alla penetrazione criminale, tanto della criminalità organizzata mafiosa quanto di quella straniera, come rilevato dalle più recenti indagini del Viminale;

la delicatezza del territorio e l'esigenza di una maggior presenza di forze dell'ordine, viene evidenziata anche dallo scioglimento, per presunte infiltrazioni della 'ndrangheta, delle amministrazioni di Anzio e Nettuno, rispettivamente a dicembre e giugno 2022 e dal fatto che questi, pur essendo comuni della provincia di Roma, sono confinanti con il territorio del capoluogo;

valutato che:

l'attuale fascia cui appartiene la Questura di Latina porta a considerare la stessa una "sede di arrivo", come evidenziato dal sindacato SIULP, il che ha come conseguenza un'età media del personale attivo di circa 48 anni;

ne deriva l'esigenza di tenere massima attenzione e di assegnare alla Questura di Latina un numero adeguato di rinforzi, al fine di aumentarne l'organico per garantire una maggiore presenza sul territorio da parte della Polizia di Stato, portando così ad aumentare la sicurezza per i cittadini, considerando che ai numerosi servizi di ordine pubblico, alle attività info investigative, antiterrorismo e al controllo del territorio, si sommano le altre incombenze di carattere amministrativo come passaporti e porto d'armi;

considerato inoltre che:

il Comune di Latina si è espresso con voto unanime con una mozione, in data 3 marzo 2022, in merito

all'urgenza di procedere nell'elevazione di fascia della Questura di Latina, di cui è pervenuta comunicazione ufficiale all'interrogante e agli organi competenti, quali il Ministro, il capo della Polizia, il prefetto e il questore di Latina e al Presidente della Regione Lazio;

a parere dell'interrogante e alla luce degli elementi evidenziati, sarebbe necessaria l'istituzione a Latina di una sede distaccata della Direzione distrettuale antimafia, oltre che l'apertura di un centro della Direzione investigativa antimafia, ufficio specializzato in indagini antimafia interforze composto da componenti delle varie forze di polizia;

la seria situazione descritta è stata ulteriormente acclarata dall'intesa stipulata tra Prefettura e Comune per prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità mediante la firma del protocollo di legalità e prevenzione antimafia, il cui obiettivo è rafforzare gli strumenti di prevenzione ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto evidenziato relativamente alle crescenti esigenze di assegnare alla Questura di Latina l'innalzamento al livello di fascia superiore, dotandola di un adeguato aumento dell'organico, al fine di garantire il necessario maggiore intervento delle forze dell'ordine su un territorio con una rilevante presenza della criminalità organizzata, oltre a realtà criminali limitrofe che derivano dalla particolare posizione geografica di Latina;

se ritenga di dare seguito alla citata richiesta e a quella di istituire a Latina una sede distaccata della Direzione distrettuale antimafia, oltre che l'apertura di un centro della Direzione investigativa antimafia, ufficio specializzato in indagini antimafia interforze composto da componenti delle varie forze di polizia e a quanto disposto nell'atto unanime del Consiglio comunale di Latina e con quale tempistica intenda procedere.

(4-00441)

[POTENTI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

da maggio 2023 l'ufficio delle dogane di Livorno e le sue sezioni operative territoriali si trovano senza un dirigente di ruolo;

da tempo i lavoratori e le organizzazioni sindacali rilevano le difficoltà organizzative dell'ufficio legate ad un'evidente carenza di personale, ulteriormente aggravata dal pensionamento di dodici dipendenti tra il 2021 ed il 2022;

sono già esistenti richieste di passaggio a ruoli di comando da parte di dipendenti di altre amministrazioni, che hanno già espresso parere favorevole così come sono state avviate procedure di mobilità intercompartimentale, che da più parti sono state individuate come due possibili soluzioni per risolvere in parte il problema di carenza di organico;

la sollecitazione per l'acquisizione di almeno quarantuno unità di personale è stata fatta su più tavoli istituzionali, ma fino ad ora senza successo,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare, affinché sia garantito il pieno funzionamento dell'ufficio delle dogane di Livorno e delle sue sezioni operative territoriali, anche in considerazione delle implicazioni che l'assenza di un dirigente di ruolo e della carenza di personale può avere sulla funzionalità del porto di Livorno e delle infrastrutture di Grosseto, Portoferraio e Piombino.

(4-00442)

[MAZZELLA](#), [ALOISIO](#), [PIRONDINI](#), [PIRRO](#), [TURCO](#), [DE ROSA](#), [MARTON](#), [BILOTTI](#), [SIRONI](#), [TREVISI](#) - *Ai Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

su circa 87 isole minori, solo 4 possono contare su propri presidi ospedalieri, mentre nelle altre ci si affida all'operato dei medici di base. A titolo di esempio, presso l'isola del Giglio c'è solo un operatore sanitario che si reca sul posto 2 volte a settimane per 3 ore, mentre Ventotene usufruisce delle prestazioni mediche solo una volta a settimana per 4 ore. Purtroppo, questo crea una sperequazione nell'accesso alle cure mediche provocando, sovente, decessi che si sarebbero potuti evitare sulla terraferma o in presenza di un maggior numero di ospedali in queste aree disagiate;

l'isola d'Ischia è, invece, dotata di un'unica struttura ospedaliera situata nel comune di Lacco Ameno, che deve la sua costruzione al celebre imprenditore Angelo Rizzoli, che nel 1962 intitolò la struttura

alla moglie, Anna Rizzoli, da cui prese il nome. Pertanto, la popolazione dell'isola d'Ischia, che nel periodo estivo annovera anche 350.000 presenze (a fronte di circa 60.000 residenti), può contare su un unico plesso ospedaliero, mentre per le altre esigenze può rivolgersi alla guardia medica o alla guardia turistica. Tuttavia, a fronte della carenza di personale, come denunciato annualmente da medici e pazienti, in molte isole d'Italia, tra cui Ischia, nei periodi estivi si registrano ritardi se non la mancata attivazione del servizio di guardia medica turistica, lasciando i cittadini privi di prescrizioni e certificati medici;

risulta agli interroganti che il punto prelievi ematici dell'ospedale Rizzoli di Ischia sia a rischio chiusura per mancanza di personale, mentre sussiste il pericolo che il personale della ginecologia venga trasferito in altri reparti, lasciando le sole ostetriche a vigilare sulle pazienti sottoposte ad interventi ginecologici, con l'unica alternativa di sospendere gli interventi;

come dichiarato alla testata "Nuvola Tv" dal consigliere comunale di Forio (Napoli), Domenico Loffredo, risulta che la chiusura del punto prelievi sia stata solo rinviata, così come il trasferimento delle unità infermieristiche della ginecologia, col rischio che la problematica possa ripresentarsi con l'avvio della stagione turistica. Pertanto, il pericolo è che si possa sanare il *gap* di personale facendo affidamento sulle unità degli altri reparti, creando disagio ai pazienti e al personale medico-sanitario;

da ultimo, la chiusura del porto di Casamicciola Terme (Napoli), a seguito dell'alluvione del 26 novembre 2022, ha arrecato una situazione di disagio ai dipendenti dell'ospedale Rizzoli: coloro che provengono dal comune di Pozzuoli (Napoli), infatti, raggiungono più difficilmente il posto di lavoro, dal momento che il porto del comune alluvionato è situato nei pressi dell'ospedale;

la recente riforma dell'articolo 119 della Costituzione, obiettivo raggiunto in sede parlamentare su spinta dell'Associazione nazionale Isole Minori, riconosce la peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Pertanto, a fronte delle numerose difficoltà riscontrate dalle isole minori d'Italia (tra cui Ischia) nell'accesso ai servizi essenziali, soprattutto sanitari, a parere degli interroganti andrebbero incentivati i presidi sanitari delle isole minori italiane, con la previsione di ulteriori e specifici incentivi in termini di carriera o economici per il personale che accetti il trasferimento in plessi ospedalieri che non sono ubicati presso la terraferma, si chiede di sapere:

se il Ministro della salute condivide l'opportunità di dar seguito alla riforma dell'articolo 119 della Costituzione, prevedendo ulteriori e specifici incentivi in termini di carriera o economici per il personale che accetti il trasferimento in plessi ospedalieri che non sono ubicati presso la terraferma e come intenda tutelare il servizio di guardia medica turistica, soprattutto nel periodo estivo;

quale sia la modalità attraverso cui, nel perimetro delle proprie competenze, intenda preservare i servizi sanitari erogati dagli ospedali situati presso le isole minori d'Italia, anche a fronte delle recenti problematiche denunciate presso l'isola d'Ischia;

quali iniziative intenda assumere il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di accelerare la piena fruizione del porto di Casamicciola Terme, nell'interesse dei cittadini e del personale medico-sanitario.

(4-00443)

[DI GIROLAMO](#), [PIRRO](#), [NAVE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* - Premesso che:

nei giorni scorsi l'ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila è stata oggetto di un allarmante attacco informatico;

il *caos* è stato provocato da un gruppo di *cybercriminali* riconducibile al cosiddetto "Gruppo Monti", che avrebbe trafugato materiale per centinaia di *gigabyte*. Ad oggi il centro elaborazione dati della ASL non è stato in grado di stabilire con precisione quanti e quali dati siano stati oggetto di *hackeraggio*;

alcune cartelle cliniche sono state già pubblicate sul *deep web*. Nella mattinata di martedì 9 maggio, sono stati pubblicati ulteriori 10 *giga* di dati. La richiesta di riscatto da parte della consorteria criminale non si è fatta attendere. Attraverso un loro comunicato apparso sul *web* gli stessi si sono detti pronti "a pubblicare dati personali dei dipendenti dell'organizzazione, compreso residenza, telefono, e-

mail e codice fiscale; informazioni amministrative della sezione "Controllo di gestione"; dati legali, inclusi pronunciamenti giudiziari, protocolli, ecc.; 15 documenti casuali dal server dell'organizzazione; 15 documenti casuali successivi al 2022 dal sistema di archivio. Oltre a ciò, perché non abbiate dubbi che siamo in possesso dei dati medici dei vostri pazienti, pubblicheremo parte dei documenti del monitoraggio della loro pressione sanguigna. Se le nostre richieste non saranno accolte, allora saremo costretti a pubblicare il resto dei dati medici sul monitoraggio della pressione dei pazienti, oltre ad altri dati medici come diagnosi e trattamenti prescritti nelle aree della Fisiopatologia e dell'Ostetricia, con altri 50 documenti casuali. Se nemmeno dopo arriveremo a un accordo, pubblicheremo i seguenti dati: dati medici di pazienti affetti da Hiv, oncologici e dei neonati, oltre alle informazioni sulla mortalità dei bimbi nelle vostre strutture; il resto dei documenti dal server e dall'archivio; i dati conservati nel backup del sistema Dedalus Dnlab. Ricordate che possediamo più di 500 Gigabyte di dati della vostra organizzazione";

in tutta evidenza, la portata dell'attacco è da ritenersi assai rilevante, mette chiaramente a rischio la *privacy* di cittadini e operatori sanitari, e blocca la regolare erogazione di servizi fondamentali;

ad avviso degli interroganti, al tutt'altro che imprevedibile attacco bisognava rispondere con misure adeguate e tempestive, ma a quanto pare così non è stato: oggi si sa che potrebbe volerci oltre un mese per far fronte a quanto accaduto e ripristinare servizi e prestazioni per i cittadini,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto descritto in premessa;

se risulti che da parte degli organismi preposti siano state messe in atto tutte le misure preventive previste dalla normativa vigente, volte a scongiurare e contrastare in maniera efficace eventuali attacchi informatici;

quali siano le tempistiche di ripristino dei servizi alla collettività pesantemente colpita dai fatti segnalati.

(4-00444)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10^a Commissione permanente(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-00419 della senatrice Lorenzin ed altri, sulla gratuità dei contraccettivi orali per le donne.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-00408 del senatore Gasparri.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.